



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 23 GIUGNO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

- (foglio uso bollo massimo 61 battute)
- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto
- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.05.2010, n. 39/5:

Legge 18.5.1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico sui fenomeni gravitativi e processi erosivi nell'ambito dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei bacini interregionali del Fiume Sangro, Tronto e Trigno e nei bacini nazionali dei fiumi Tevere e Liri-Garigliano. Unificazione dei programmi degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo. Pag. 8

DELIBERAZIONE 04.05.2010, n. 39/6:

Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e D.Lgs 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.. L.R. 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. Approvazione di modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" e Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, comma 6, della L.R. 12.4.1983, n. 18 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 10, della L.R. 81/1998 e s.m.i.. ... Pag. 30

DELIBERAZIONE 18.05.2010, n. 40/2:

Convalida elezione consigliere Emilio

Iampieri..... Pag. 37

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.04.2010, n. 274:

D.P.R. 290 del 23 aprile 2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 907/2002, n. 1211/2003, n. 931/ 2004, n. 1250/05, n. 1340/06, n. 1068/07 e n. 1089 del 13.11.2008. Pag. 37

DELIBERAZIONE 17.05.2010, n. 402:

L.R. 22/2004 "Fondo unico per le politiche della pesca". Destinazione della somma di euro 100.000,00 per la concessione di contributi in regime "de minimis" in favore degli operatori della piccola pesca locale con unità da pesca di stanza nel porto di Ortona ed a quelli che esercitano la pesca del novelame per consumo e del "rossetto" nelle acque marine del Compartimento Marittimo di Ortona. Pag. 52

DELIBERAZIONE 17.05.2010, n. 405:

Calendario scolastico regionale 2010/2011. Pag. 69

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA n. 76 DETERMINAZIONE
20.05.2010, n. DA13/125:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato ALMD6, di potenza pari a 997,92 Kwp da ubicarsi nel Comune di Fresagrandinaria (CH) in località Tre li Monti, foglio n. 18 particelle n. 54, 56, 48, 4017 e 32. Società: CASETTE s.r.l. Via Caduti di Cefalonia, 76 64100 Firenze (FI)..... Pag. 73

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA n. 77 DETERMINAZIONE
20.05.2010, n. DA13/126:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato ALMD7, di potenza pari a 498,96 kWp da ubicarsi nel Comune di Fresagrandinaria (CH) in località Tre Li Monti, foglio n. 18 particella n. 47, 48, 49, 4017 e 32. Società: CASETTE srl Via Caduti di Cefalonia Firenze (FI). Pag. 73

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA n. 79 DETERMINAZIONE
27.05.2010, n. DA13/144:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999,60 kWp da ubicarsi in loc. Campo Mirabello foglio 15 particelle n. 65, 267 (ex 91) e 269 (ex 92) del Comune di Montebello di Bertona (PE). Società: RINOVA s.r.l. C.da Ponte S. Antonio n. 5 65017 Penne (PE). Pag. 74

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA n. 80 DETERMINAZIONE
27.05.2010, n. DA13/145:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6000 kWp da ubicarsi nel Comune di Sant'Omero (TE) in località Colle Casone, foglio n. 18 particelle n. 175, 234, 235, 236, 237, 239 e parte delle particelle 171, 232, 233 e 238; Società: RM Solar srl Via Sant'Arcangelo Bellante (TE). Pag. 75

DIREZIONE RISORSE UMANE
E STRUMENTALI

DETERMINAZIONE 21.05.2010, n. DD/79:
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori (LILT) 65124 PESCARA. Pag. 76

DETERMINAZIONE 21.05.2010, n. DD/80:
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Vigili del Fuoco in Congedo" 66020 POL-LUTRI (CH). Pag. 76

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 26.05.2010, n.
DH7/454/USI CIVICI:

L.R. n. 25/88. Comune di CASTEL-VECCHIO SUBEQUO (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-..... Pag. 77

DETERMINAZIONE 26.05.2010, n.
DH7/455/USI CIVICI:

L.R. n. 25/88. Comune di MAGLIANO de' MARSII (AQ) - Autorizzazione alla concessione di terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-. Pag. 78

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 18.05.2010, n. DG21/66:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento dell'impresa alimentare "Avicola Fattore Roberto" sede legale e stabilimento in via Piana Santa Liberata snc, 67031 comune di Castel di Sangro (AQ). Pag. 79

DETERMINAZIONE 18.05.2010, n. DG21/67:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - cambio della ragione sociale dalla ditta "Val Pescara Carni di Mammarella D. & C. S.a.s.", alla Ditta "La San Callisto Carni S.r.l.", sede legale in via Gabriele D'Annunzio 31/32, comune di Manoppello (PE) e stabilimento in via San Callisto 52, 65024 - Manoppello (PE). Pag. 80

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n. DG21/68:

Reg. (CE) n. 853/2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 - Revoca riconoscimento all'Impresa Alimentare "Di Giorgio Valterio" impianto in via Puccini 21, Pescara. Pag. 81

DETERMINAZIONE 26.05.2010, n. DG21/69:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - cambio della ragione sociale dalla ditta "Food2Go S.r.l.", alla Ditta "Richetti S.p.a.", sede legale in zona Ind.le S. Maria Poggiarelli, comune di Caltagirone (CT) e stabilimento in via Ruscitti - zona Ind.le San Atto, 64100 Teramo. Pag. 81

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE.
OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE.

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n.
DL26/58/U2:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa sociale a r.l. "LA COLMENA S.C.R.L.", con sede nel Comune di Pescara. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI - Sezione "A". Pag. 82

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n.
DL26/59/U2:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "HORIZON SOLUTIONS - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS", con sede nel Comune di Vasto (CH). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI - Sezione "B". Pag. 83

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n.
DL26/61/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "I DODICI Società cooperativa sociale", con sede nel Comune di Alba Adriatica (TE). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI - Sezione "B". Pag. 84

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'
SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 27.05.2010, n. DB8/40:
Reiscrizione in bilancio di economie vin-

colate. Pag. 84

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI PESCARA**

Lavori di sistemazione altimetrica della strada Pianapuccia-Colli-Abbateggio - 1° Stralcio. - Estratto determinazione n. 942 del 06.04.2010. Pag. 87

COMUNE DI CASALINCONTRADA (CH)

INTEGRAZIONE ALLO STATUTO COMUNALE DI CASALINCONTRADA (CH) (approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2010). Pag. 88

**COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
(PE)**

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO E VESTEA – Variante al P.R.G. Art. 19 DPR 327/2001. Pag. 88

**COMUNE DI GIULIANO TEATINO (CH)
MODIFICA STATUTO COMUNALE.
..... Pag. 89**

COMUNE DI PALMOLI (CH)

*Via Veneto n. 4
66050 Palmoli (Chieti)*

**Avviso verifica di assoggettabilità.
..... Pag. 89**

COMUNE DI PRETORO (CH)

Approvazione “Piano Casa” del Comune di Pretoro. Pag. 90

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO (AQ)

Variante al PRG e VAS. Pag. 90

COMUNE DI SPOLTORE (PE)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA del 26.04.2010 OGGETTO: Piano di Recupero di iniziativa privata riguardante la particella individuata al Fg. 15 n. 561 di 12.235,00 mq di proprietà Di Gregorio, Di Gregorio, Di Gregorio, Fattibene in Località Villa Raspa di Spoltore. ADOZIONE. Pag. 91

CONSORZIO BONIFICA CENTRO

Via Gizio 36 – Tel. 0871/58821 – 66100 Chieti

- LAVORI: Progetto per il miglioramento e completamento delle opere della concessione “Prog. B/0719 convenzione ex Agensud 174/88” a seguito di fallimento dell’Impresa mediante impiego somme residue. Pag. 93

- LAVORI: Progetto per il miglioramento e completamento delle opere della concessione “Prog. B/0719 convenzione ex Agensud 174/88” a seguito di fallimento dell’Impresa mediante impiego somme residue. Pag. 101

CONSORZIO

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SANGRO (CH)

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 19/05/2010 Cod. - Oggetto: Agglomerato Industriale di Atessa-Paglieta (Comune di Paglieta). Progetto di aggiornamento e razionalizzazione del Piano Urbanistico – P.R.T. – Programma di attuazione del Consorzio – completamento opere pubbliche e di pubblica utilità nella zona commerciale – deliberazione C.d.A. n. 85 del 30/04/2008 e

**deliberazione C.R. n. 112 del 25/11/2009.
PAGAMENTO DIRETTO INDENNITA'
DEFINITIVA ex Art. 20 e Art. 26 D.P.R. n.
327/2001. Pag. 103**

AL.FE. COSTRUZIONI S.r.L.
*via Madonna della Pace n. 18
65020 Rosciano (PE)
P.I. 01834290684*

**Avviso riguardante la Realizzazione di
impianto di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili (fotovoltaico) con po-
tenza di 584,2 kW da immettere nella rete
elettrica MT con tensione nominale di 20
kV. Pag. 104**

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DEL
 CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Omissis

DELIBERAZIONE 04.05.2010, n. 39/5:

Legge 18.5.1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico sui fenomeni gravitativi e processi erosivi nell'ambito dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei bacini interregionali del Fiume Sangro, Tronto e Trigno e nei bacini nazionali dei fiumi Tevere e Liri-Garigliano. Unificazione dei programmi degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2^a Commissione consiliare permanente svolta dal consigliere Ricciuti nella seduta consiliare del 9.3.2010 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 659/C del 16 novembre 2009 avente per oggetto: "L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico sui Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi nell'ambito dei Bacini di rilievo

regionale abruzzesi, nel territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini interregionali dei Fiumi Sangro, Tronto e Trigno e nei Bacini nazionali dei Fiumi Tevere e Liri-Garigliano. Unificazione dei Programmi degli Interventi Strutturali in materia di difesa del suolo;

Vista la legge 18.5.89, n. 183 recante "norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'art. 17, comma 1, che definisce il "piano di bacino", individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- l'art. 12 che istituisce le Autorità di Bacino Nazionali;
- l'art. 15 che detta norme per la costituzione delle Autorità di Bacino di rilievo interregionale;
- l'art. 16 che detta norme in materia di Bacini di rilievo regionale;

Vista la L. 4.12.1993 n. 493, che ha integrato l'art. 17 della suddetta legge 183/89 prevedendo, al comma 6 ter, la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 recante "misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999, n. 226, che:

- all'art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale

ed alle Regioni, per i restanti bacini, l'adozione dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- all'art. 1, comma 1 bis, statuisce l'approvazione, in attesa della predisposizione dei piani stralcio di bacino di cui al punto precedente ed in deroga alle procedure della L. 183/1989, dei "piani straordinari" quali strumenti emergenziali diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, contenenti in particolare la individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180", pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3, che in particolare:

- all'art. 2, punto 2.1:
 - specifica gli obiettivi principali prefissati dall'art. 1, comma 1 e 1 bis, del D.L. n. 180/1998, consistenti nella perimetrazione su tutto il territorio nazionale delle aree interessate da condizioni di rischio idrogeologico;
 - individua quale elemento essenziale per la determinazione del livello di pericolosità la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili e dei quali si ha cognizione al momento presente;
 - precisa gli elementi a rischio da considerare secondo un ordine prioritario di im-

portanza che pone al vertice l'incolumità delle persone e, dunque, gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica e, a seguire, le aree in cui insistono insediamenti produttivi ed impianti tecnologici di rilievo, le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, il patrimonio ambientale ed i beni culturali di interesse rilevante, le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie;

- identifica tre distinte fasi di attività da perseguire, contraddistinte come individuazione delle aree a rischio idrogeologico (fase I), perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia (fase II), programmazione della mitigazione del rischio (fase III), corrispondenti a diversi livelli di approfondimento, finalizzate alla redazione dell'elaborato definitivo;
- all'art. 2, punti 2.2 e 2.3:
 - distingue quattro classi di rischio, a gravosità crescente, definite come moderato R1, medio R2, elevato R3 e molto elevato R4, con riferimento alla incolumità delle persone, danni agli edifici, alle infrastrutture, al patrimonio ambientale ed alle attività socio-economiche;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000, n. 365 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile" che, all'art. 1 bis, reca norme procedurali per l'adozione dei progetti di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico;

Viste:

- la legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 "Norme per la conservazione,

tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge della Regione Abruzzo 16 luglio 1997, n. 59 recante "Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto" che, in attuazione dell'art. 15 della L. n. 183/1989 sopra citata, istituisce l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto;
- la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998, n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi;
- la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998, n. 78 recante, in attuazione dell'art. 15 della L. n. 183/1989 sopra citata, l'istituzione dell'Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- la legge della Regione Abruzzo 43/2001 istitutiva, in attuazione dell'art. 15 della L. n. 183/1989 sopra citata, dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro;

Visto il D.Lgs. 152/06 ed in particolare l'art. 170, comma 2bis, come da ultimo modificato con L. 13/09, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte Terza del medesimo D.Lgs. 152/06, le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere "medio tempore" dalle medesime Autorità;

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 659/C del 16/11/2009 dichiara:

Evidenziato che, in attuazione dell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 180/1998 sopra citato, la

Regione Abruzzo e le Autorità di Bacino Nazionali ed Interregionali, competenti su porzioni di territorio abruzzese ricomprese nei Bacini di relativa appartenenza, hanno approvato i Piani Straordinari per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico molto elevato nell'ambito dei territori appartenenti ai distinti Bacini idrografici di rilievo regionale, interregionale e nazionale;

Evidenziato che, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/1989 e ribadito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 180/1998, da ultimo modificato con L. 226/1999 e art. 1 bis della L. 365/2000, sopra visti:

- la Regione Abruzzo, con verbale consiliare n. 94/7 del 29.1.2008 (pubblicato sul *BURA* n. 12 Speciale del 01.2.2008), ha approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi;
- la Regione Abruzzo, con verbale consiliare n. 103/5 del 27.5.2008 (pubblicato sul *BURA* n. 49 Speciale del 18.6.2008), ha approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferito al territorio regionale abruzzese ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro;
- la Regione Abruzzo, con verbale consiliare n. 121/4 del 7.11.2008 (pubblicato sul *BURA* n. 5 Ordinario del 21.1.2009), ha approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico del Fiume Tronto riferito al territorio regionale abruzzese ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del Fiume Tronto;
- l'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 121 del 16.4.2008, ha adottato il Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Trigno riferito al territorio abruzzese ricompreso nel Bacino

di rilievo interregionale del Fiume Trigno (Avviso di adozione pubblicato sul *BURA* n. 3 del 14.1.2009);

- l'Autorità di Bacino Nazionale del Tevere, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 114 del 5.4.2006, ha adottato il Piano stralcio di assetto idrogeologico, di seguito approvato con D.P.C.M. 10.11.2006 (pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9.2.2007);
- l'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 5.4.2006, ha adottato il Piano stralcio di assetto idrogeologico, di seguito approvato con D.P.C.M. 12.12.2006 (pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28.5.2007);

Considerato che i Piani Stralcio di Bacino sopra indicati individuano e perimetrano nel territorio della Regione Abruzzo, in attuazione dei criteri stabiliti nel D.P.C.M. del 29.9.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 180/98" sopra citato, le aree di rischio idrogeomorfologico, distinte in R4 (Rischio molto elevato), R3 (Rischio elevato), R2 (Rischio medio), R1 (Rischio moderato), indicando, al contempo, le necessità di intervento strutturale riguardanti le porzioni di territorio abruzzese ricomprese nei Bacini di relativa appartenenza territoriale;

Evidenziato che i Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico si attuano sia attraverso l'applicazione di misure non strutturali, coincidenti con vincoli all'utilizzazione territoriale, quali risultano contemplate nelle relative norme di attuazione, sia attraverso la realizzazione di interventi strutturali contenuti in programmi poliennali di difesa suolo, di carattere strategico, ordinario, e programmi di carattere puntuale di risanamento, derivanti dalle risorse finanziarie rese disponibili ai fini del risanamento idrogeologico e della mitigazione del rischio;

Dato atto che il D.P.C.M. del 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 180/98", sopra citato, individua criteri generali di priorità per la realizzazione degli interventi di risanamento e consolidamento idrogeologico, criteri di seguito elencati:

- A. Livello di rischio;
- B. Entità del bene esposto al rischio;
- C. Entità del danno ipotizzabile stimato nel numero di persone coinvolte;

Dato atto che, con riferimento ai beni ipoteticamente coinvolti dagli eventi calamitosi di cui al punto B) del precedente capoverso, sarà osservato il seguente ordine di priorità considerando come valore primario da salvaguardare l'incolumità delle persone e con carattere di priorità:

- gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
- le aree in cui insistono insediamenti produttivi e/o impianti tecnologici di rilievo;
- le infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica ed, a seguire, di carattere secondario;
- il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante;
- le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie;

Ritenuto opportuno stabilire, in attuazione concreta dei principi sopra visti ed in considerazione della storica scarsità di risorse finanziarie rese disponibili in materia di difesa del suolo a fronte della vastità dei fenomeni di dissesto da frana presenti all'interno del territorio abruzzese, taluni criteri prioritari per gli interventi strutturali riferiti ai Comuni che presentano aree a rischio molto elevato ed elevato, in modo da

ricomprenderli in tre distinte categorie di valore crescente, nei termini di seguito rappresentati;

1. Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 di vasta estensione territoriale e con beni esposti di primaria importanza;
2. Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 di media-piccola estensione o con beni esposti di secondaria importanza;
3. Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 già parzialmente risanate attraverso interventi di consistente impegno finanziario, realizzati o in corso di realizzazione;

Visto, per quanto sopra, il programma degli interventi strutturali concernente l'intero territorio della Regione Abruzzo, predisposto dal Servizio Difesa del Suolo in base ai risultati scientifici degli studi redatti a fondamento dei Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico sopra elencati, ed elaborato secondo i criteri prioritari sopra illustrati, riferito ai Comuni che presentano aree a rischio molto elevato o elevato, ricompresi in tre classi di valore crescente, elencati in ordine alfabetico e per Provincia di appartenenza che, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'Allegato 1, esteso all'intero territorio regionale, è stato predisposto dal Servizio Difesa del Suolo mediante inserimento dei dati provenienti dai Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico sopra citati, contenenti le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico effettuate secondo distinti criteri di individuazione e rappresentazione;

Rilevato che le situazioni di rischio idrogeologico possono modificarsi in ragione:

- del rapido evolversi degli eventi con l'aggravarsi di particolari situazioni di rischio all'interno delle aree perimetrate, con modificazione dell'entità e rilevanza dei beni coinvolti e/o del numero di persone;

- di studi di maggiore dettaglio e/o accertamenti "in situ" che portino a valutare un livello di rischio superiore od inferiore a quello ad oggi determinato, con la conseguente necessità di aggiornare l'ordine prioritario degli interventi sopra visto;
- dell'accertamento eventuale di palesi errori cartografici a cura della Direzione competente;
- delle modificazioni apportate dalla competente Autorità di Bacino, anche in riscontro alle proposte avanzate dagli Enti Locali;
- della dimostrata esigenza di eventuali completamenti urgenti;
- del grado di risanamento e mitigazione del rischio sull'insieme delle aree perimetrate nell'ambito dell'intero territorio di ciascun Comune attraverso la realizzazione di opere di consolidamento e risanamento idrogeologico finanziate, nonché dei finanziamenti erogati in materia di difesa del suolo, anche attraverso le risorse assegnate direttamente agli EE.LL. da parte di altre Amministrazioni, in relazione alla mitigazione del rischio derivante dagli interventi in corso di esecuzione;

Dato atto che:

- in particolari situazioni, a seguito di valutazione del competente Servizio della Giunta Regionale, le modificazioni delle situazioni di rischio possono comportare la necessità di dare corso ad interventi di risanamento anche al di fuori delle aree perimetrate come sopra indicate;
- i suddetti interventi possono essere realizzati esclusivamente per aree di rischio molto elevato R4, a seguito di parere positivo rilasciato dall' Autorità di Bacino territorialmente competente entro 30 giorni dalla presentazione della istanza da parte dell' Amministrazione Locale interessata;

- in mancanza del rilascio del suddetto parere da parte dell'Autorità di Bacino interessata entro 30 giorni dalla richiesta dell'EE.LL., lo stesso potrà ritenersi positivamente rilasciato, per aree di rischio molto elevato R4, sia nei casi di aumento e ampliamento del rischio medesimo, sia di definizione di nuove aree di rischio R4: entro i successivi 6 mesi l'Autorità di Bacino realizza la perimetrazione definitiva delle aree anche in base alla valutazione del competente Servizio della G.R.;

Considerato che le "scarpate morfologiche", ove contemplate nelle Carte della Pericolosità dei distinti Piani Stralcio di bacino vigenti, possono generare condizioni di rischio elevato e/o molto elevato, con riferimento ai beni esposti sopra elencati, quali contemplati nel D.P.C.M. del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180", e possono, in tali casi, essere risanate attraverso interventi strutturali, in presenza delle relative perimetrazioni di rischio approvate dalla competente Autorità di Bacino;

Ritenuto necessario autorizzare il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo a porre in essere le attività sopra indicate ed i conseguenti adeguamenti dell'Allegato 1;

Dato atto che, in ragione della carenza di risorse disponibili per il risanamento idrogeologico e del considerevole numero di aree a rischio molto elevato ed elevato, appare necessario stabilire le modalità di assegnazione delle future risorse finanziarie di settore che saranno finalizzate a dare priorità a:

- interventi strutturali urgenti nei casi accertati di aggravamento delle situazioni di rischio all'interno delle aree perimetrate;
- completamento funzionale, se accertato, degli interventi in corso di realizzazione attraverso i programmi finanziati;

- applicazione del principio della rotazione tra i Comuni;

Ritenuto conseguentemente necessario autorizzare il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo a stabilire le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie discendenti dai diversi canali finanziari utilizzati per l'attuazione delle priorità di intervento contenute nell'Allegato 1 sopra citato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo i criteri di allocazione sopra esplicitati;

Preso atto, altresì, di quanto disposto dall'art 6 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009;

Ravvisata l'opportunità di stabilire che:

- per l'affidamento dei lavori si procederà ai sensi della normativa vigente in materia di LL.PP.;
- la realizzazione delle opere di consolidamento di cui trattasi sarà affidata, di norma, in concessione al Comune territorialmente competente, fatta salva la previsione di cui alla L.R. n. 81/1998, art. 19, comma 22;

Ritenuto altresì opportuno demandare al Servizio Difesa del Suolo l'attuazione del presente atto deliberativo, autorizzando il Dirigente preposto al Servizio a disporre con propria determinazione ogni attività conseguente, ivi comprese le eventuali proroghe dei termini temporali fissati per i Concessionari e le autorizzazioni, per gli stessi, all'utilizzo delle economie per opere complementari al progetto;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

Uditi gli interventi dei consiglieri Acerbo, D'Alessandro Cesare, dell'assessore Di Paolo, Di Pangrazio, Ricciuti nella seduta del 9.3.2010;

Visto l'emendamento n. 1 a firma dei consi-

glieri Di Pangrazio, Sclocco e Di Luca che messo a votazione è approvato all'unanimità e che di seguito di riporta:

Inserire tra la parte AUTORIZZARE e DARE ATTO il seguente punto: "DARE MANDATO alla Giunta regionale di definire, attraverso propria delibera, vista l'opportunità di consentire la variazione o l'integrazione delle previsioni del presente atto deliberativo in relazione all'esistenza di aree di caratteristiche R3 ed R4 ad oggi ancora non inserite nel vigente PAI, le modalità volte a consentire l'inserimento speditivo nel PAI e nelle previsioni di intervento di cui al Programma dell'Allegato 1 al presente atto delle aree interessate. Tale inserimento verrà disposto con atto Dirigenziale a seguito di formale istanza da parte dell'Amministrazione Comunale competente. La valutazione speditiva del dirigente si baserà sulla documentazione tecnico - scientifica in suo possesso e di quella messa a disposizione dalle Amministrazioni Comunali in allegato all'istanza. Detta valutazione sarà successivamente posta a ratifica della competente Autorità di Bacino al fine di determinare la variante di Piano. L'Autorità dovrà esprimersi in maniera confermativa o con diniego a seguito di propria istruttoria in tempi congrui."

Udito l'intervento del consigliere Caramanico;

A maggioranza statutaria espressa con votazione per appello nominale

DELIBERA

Per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di:

PRENDERE ATTO delle necessità di intervento strutturale, quali individuate nei Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico elencati in premessa, riguardanti le porzioni di territorio abruzzese ricomprese nei Bacini di rispettiva appartenenza territoriale, basate sui

risultati scientifici degli studi redatti a fondamento dei medesimi Piani;

ASSUMERE quali indirizzi per la realizzazione degli interventi strutturali, nei Comuni che presentano aree a rischio molto elevato e/o elevato, la suddivisione in tre classi di valore crescente, nei termini di seguito rappresentati:

1. Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 di vasta estensione territoriale e con beni esposti di primaria importanza;
2. Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 di media-piccola estensione o con beni esposti di secondaria importanza;
3. Comuni con aree perimetrate a rischio R4 e/o R3 già parzialmente risanate attraverso interventi di consistente impegno finanziario, realizzati o in corso di realizzazione.

APPROVARE il programma degli interventi strutturali concernente l'intero territorio della Regione Abruzzo, predisposto dal Servizio Regionale Difesa del Suolo in base ai risultati scientifici degli studi redatti a fondamento dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ed elaborato secondo i criteri prioritari sopra illustrati, riferito ai Comuni che presentano aree a rischio molto elevato e/o elevato, ricompresi in tre classi di valore crescente, elencati in ordine alfabetico e per Provincia di appartenenza che, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

STABILIRE che le situazioni di rischio idrogeologico possono modificarsi in ragione:

- del rapido evolversi degli eventi con l'aggravarsi di particolari situazioni di rischio all'interno delle aree perimetrate, con modificazione dell'entità e rilevanza dei beni coinvolti e/o del numero di persone;
- di studi di maggiore dettaglio e/o accertamenti "in situ" che portino a valutare un livello di rischio superiore od inferiore a quello ad oggi determinato, con la conse-

- guente necessità di aggiornare l'ordine prioritario degli interventi sopra visto;
- dell'accertamento eventuale di palesi errori cartografici a cura della Direzione competente;
 - delle modificazioni apportate dalla competente Autorità di Bacino, anche in riscontro alle proposte avanzate dagli Enti Locali;
 - della definizione, da parte dell'Autorità di Bacino competente, di aree di rischio R4 e/o R3 in corrispondenza di scarpate morfologiche, su proposta di perimetrazione da parte degli EE.LL. interessati;
 - della dimostrata esigenza di eventuali completamenti urgenti;
 - del grado di risanamento e mitigazione del rischio sull'insieme delle aree perimetrate nell'ambito dell'intero territorio di ciascun Comune attraverso la realizzazione di opere di consolidamento e risanamento idrogeologico finanziate, nonché dei finanziamenti erogati in materia di difesa del suolo, anche attraverso le risorse assegnate direttamente agli EE.LL. da parte di altre Amministrazioni, in relazione alla mitigazione del rischio derivante dagli interventi in corso di esecuzione.

STABILIRE CHE:

- in particolari situazioni, a seguito di valutazione del competente Servizio della Giunta Regionale, le modificazioni delle situazioni di rischio possono comportare la necessità di dare corso ad interventi di risanamento anche al di fuori delle aree perimetrate come sopra indicate;
- i suddetti interventi possono essere realizzati esclusivamente per aree di rischio molto elevato R4, a seguito di parere positivo rilasciato dall' Autorità di Bacino territorialmente competente entro 30 giorni dalla presentazione dell' istanza da parte dell'Amministrazione Locale interessata;

- in mancanza del rilascio del suddetto parere da parte dell' Autorità di Bacino interessata entro 30 giorni dalla richiesta dell'EE.LL., lo stesso potrà ritenersi positivamente rilasciato, per aree di rischio molto elevato R4, sia nei casi di aumento e ampliamento del rischio medesimo, sia di definizione di nuove aree di rischio R4: nei 6 mesi successivi l'Autorità di Bacino realizza la perimetrazione definitiva delle aree anche in base alla valutazione del competente Servizio della G.R.

DEFINIRE le modalità di assegnazione delle future risorse finanziarie di settore che saranno finalizzate a dare priorità di intervento a:

- interventi strutturali urgenti nei casi accertati di aggravamento delle situazioni di rischio all'interno delle aree perimetrate;
- completamento funzionale, se accertato, degli interventi in corso di realizzazione attraverso i programmi finanziati;
- applicazione del principio della rotazione tra i Comuni.

AUTORIZZARE il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo:

- A a porre in essere le attività sopra indicate ed i conseguenti eventuali adeguamenti dell'Allegato 1;
- B a stabilire le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie rese disponibili in materia di difesa del suolo e discendenti dai diversi canali finanziari in relazione alle priorità individuate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i criteri di allocazione sopra esplicitati;
- C a disporre, con motivata determinazione, l'affidamento dei finanziamenti in concessione ai Comuni, ovvero in capo alla Regione o altro Ente, così come stabilito dalla L.R. n. 81/98, art. 19, comma 22;
- D a provvedere, in caso di inadempienza, a

revocare la concessione ed attribuirla, in ragione della natura delle opere, ad altro E-E.LL. territorialmente competente;

E a dare attuazione in ogni sua parte al presente atto deliberativo e dare mandato, altresì, al Dirigente preposto al Servizio a disporre, con propria determinazione, ogni attività conseguente, ivi comprese le eventuali proroghe dei termini temporali fissati per i concessionari e le autorizzazioni, per gli stessi, all'utilizzo delle economie per opere complementari al progetto principale.

DARE MANDATO alla Giunta regionale di definire, attraverso propria delibera, vista l'opportunità di consentire la variazione o l'integrazione delle previsioni del presente atto deliberativo in relazione all'esistenza di aree di caratteristiche R3 ed R4 ad oggi ancora non inserite nel vigente PAI, le modalità volte a consentire l'inserimento speditivo nel PAI e nelle previsioni di intervento di cui al Programma dell'Allegato 1 al presente atto delle aree interessate. Tale inserimento verrà disposto con atto Dirigenziale a seguito di formale istanza da parte dell'Amministrazione Comunale competente.

La valutazione speditiva del dirigente si baserà sulla documentazione tecnico - scientifica in suo possesso e di quella messa a disposizione dalle Amministrazioni Comunali in allegato all'istanza. Detta valutazione sarà successivamente posta a ratifica della competente Autorità di Bacino al fine di determinare la variante di Piano. L'Autorità dovrà esprimersi in maniera confermativa o con diniego a seguito di propria istruttoria in tempi congrui;

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale per i successivi adempimenti di rito a cura della Direzione Regionale "LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa" - Servizio Difesa del Suolo.

Segue allegato



PROGRAMMA INTERVENTI REGIONE ABRUZZO

ALL. 1

PROVINCIA DI CHIETI

COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
ALTINO	Sangro	6	3,66	1	0,35	1
ARCHI	Sangro	6	5,61			1
ARI	Regionale	5	4,74	5	0,79	3
ARIELLI	Regionale			3	0,29	2
ATESSA	Regionale - Sangro	11	10,61	6	3,33	3
BOMBA	Sangro	2	3,76	1	5,42	3
BORRELLO	Sangro	1	0,48	1	0,13	2
BUCCHIANICO	Regionale	13	18,79	2	1,32	1
CANOSA SANNITA	Regionale			5	1,57	2
CARPINETO SINELLO	Regionale			2	7,62	3
CARUNCHIO	Trigno			1		2
CASACANDITELLA	Regionale	1	0,21	4	1,67	1
CASALANGUIDA	Regionale	5	0,74	2	0,31	3
CASALBORDINO	Regionale	3	1,12			2
CASALINCONTRADA	Regionale	10	5,24	2	2,47	1
CASOLI	Sangro	17	20,72	4	1,62	1
CASTEL FRENTANO	Regionale - Sangro	7,5	9,49	5	2,07	1
CASTELGUIDONE	Trigno	1		2		1
CASTIGLIONE M. MARINO	Trigno	1		2		3
CELENZA SUL TRIGNO	Trigno	1				2
CHIETI	Regionale	35	51,42	19	14,15	3
CIVITELLA M. RAIMONDO	Sangro	9	5,09	5	0,51	1
COLLE DI MEZZO	Sangro	2	3,12	7	2,32	1



COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
CUPELLO	Regionale	4	3,56			2
FARA FILIORUM PETRI	Regionale	3	1,93	7	2,32	3
FARA SAN MARTINO	Sangro	2	2,31	3	1,64	3
FILETTO	Regionale	2	1,02			2
FOSSACESIA	Regionale	1	0,76			2
FRANCAVILLA AL MARE	Regionale	5	2,17			1
FRESAGRAN DINARIA	Trigno	1		2		3
FRISA	Regionale	3	0,30	1	0,09	2
FURCI	Trigno	1				2
GAMBERALE	Sangro	1	2,51	1	0,40	1
GESSOPALENA	Sangro	3	1,07	1	0,07	2
GISSI	Regionale	7	5,11	2	4,16	1
GIULIANO TEATINO	Regionale	2	2,04	1	1,18	1
GUARDIAGRELE	Regionale - Sangro	10	8,78	7	9,44	3
GUILMI	Regionale	1	1,00	3	0,79	2
LAMA DEI PELIGNI	Sangro	4	3,83	3	3,06	3
LANCIANO	Regionale - Sangro	7,5	11,93	8	17,55	3
LENTELLA	Trigno			2		2
LETTOPALENA	Sangro			1	5,10	3
MIGLIANICO	Regionale	3	1,15	2	0,28	1
MONTAZZOLI	Regionale	3	0,63			2
MONTEBELLO SUL SANGRO	Sangro	1	0,51	1	0,05	2
MONTEFERRANTE	Sangro			4	2,62	3
MONTÉLAPIANO	Sangro	1	3,26	4	0,23	3
MONTENERODOMO	Sangro			2	1,15	2
MONTEODORISIO	Regionale	1	0,19			2
ORSOGNA	Regionale	1	0,50	1	1,61	2
ORTONA	Regionale	7	4,02	6	1,76	3
PAGLIETA	Regionale - Sangro	3	3,26	3	2,20	3
PALENA	Sangro	4	6,91	2	1,14	3
PALMOLI	Trigno			2		2



COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
PALOMBARO	Sangro	10	12,02	6	4,71	3
PENNADOMO	Sangro	1	0,38	5	1,80	3
PENNAPIEDIMONTE	Sangro	1	0,15			2
PERANO	Sangro			1	0,11	2
PIETRAFERRAZZANA	Sangro	7	14,23			1
POLLUTRI	Regionale			1	5,84	3
PRETORO	Regionale	4	1,66	2	0,22	3
QUADRI	Sangro	3	6,95	2	1,56	1
RAPINO	Regionale			2	0,98	3
RIPA TEATINA	Regionale	6	1,73	4	0,40	3
ROCCA SAN GIOVANNI	Regionale	3,5	5,04			1
ROCCAMONTEPIANO	Regionale	11	5,10	8	1,44	3
ROCCASCALEGNA	Sangro	6	7,26	1	0,43	1
ROCCASPINALVETI	Regionale - Trigno	5 + 1	2,85	3 + 1	3,39	1
ROJO DEL SANGRO	Sangro			4	1,36	3
ROSELLO	Sangro	2	0,15	2	1,78	3
S. EUSANIO DEL SANGRO	Sangro	5	0,68	4	1,55	2
S. GIOVANNI LIPIONI	Trigno			1		1
S. MARTINO S. MARRUCINA	Regionale	8	13,49	2	0,71	3
S. VITO CHIETINO	Regionale	2,5	2,34	2	0,12	3
SCERNI	Regionale	4	3,08	1	1,34	1
SCHIAVI D'ABRUZZO	Trigno	3		3		3
TARANTA PELIGNA	Sangro	3	2,35	1	4,60	1
TOLLO	Regionale	6	6,60	1	0,12	1
TORINO DI SANGRO	Sangro	5	2,23	8	4,55	1
TORNARECCIO	Regionale			1	0,33	2
TORREBRUNA	Trigno	2				3
TORREVECCCHIA TEATINA	Regionale	4	3,65	4	1,97	1
TORRICELLA PELIGNA	Sangro	4	1,01	5	2,81	3
TREGLIO	Regionale	1	3,07			2
TUFILLO	Trigno	1				2



COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
VACRI	Regionale	8	7,65	2	3,05	1
VASTO	Regionale	22	22,09	9	7,88	3
VILLA SANTA MARIA	Sangro	1	3,93	3	5,71	3
VILLAMAGNA	Regionale			1	0,25	2



PROVINCIA DI L'AQUILA

COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
AIELLI	Liri		15,2		1,9	2
ALFEDENA	Sangro	1	2,62	1	0,57	1
ANVERSA DEGLI ABRUZZI	Regionale	2	0,20	3	0,71	3
ATELETA	Sangro	2	1,39			2
AVEZZANO	Liri		12,2		110,4	1
BALSORANO	Liri		54,0		43,3	3
BARETE	Regionale	1	0,23	1	0,55	2
BISEGNA	Liri		5,1		12,7	2
BUGNARA	Regionale	2	3,11	3	1,63	3
CAMPO DI GIOVE	Regionale			2	0,67	3
CAMPOTOSTO	Tronto			1		2
CANISTRO	Liri		33,2		8,1	1
CAPESTRANO	Regionale	0,5	0,35			2
CAPISTRELLO	Liri		21,8		36,2	1
CAPITIGNANO	Tronto			1		2
CAPORCIANO	Regionale	1	3,77			3
CAPPADOCIA	Liri				20,5	3
CARSOLI	Tevere			2		3
CASTEL DI SANGRO	Sangro	7	11,84	3	6,49	3
CASTELLAFIUME	Liri		33,0		18,9	1
CELANO	Liri				8,01	2
CIVITA D'ANTINO	Liri		23,4		8,4	1
CIVITELLA ROVETO	Liri		92,6		19,3	3
COCULLO	Regionale	1	0,43			2
COLLELONGO	Liri				13,2	3
CORFINIO	Regionale			1	0,19	2
FAGNANO ALTO	Regionale			2	0,56	2
FOSSA	Regionale			2	0,24	2

COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
GAGLIANO ATERNO	Regionale	1	1,25			2
GIOIA DEI MARSII	Sangro - Liri	1	1,05 + 4,4		55,4	1
L'AQUILA	Regionale	2,5	2,59	3,5	4,44	1
LECCE DEI MARSII	Liri				2,5	2
LUCO DEI MARSII	Liri				140,3	1
LUCOLI	Regionale	1	0,20			2
MASSA D'ALBE	Liri		2,4		16,1	2
MONTEREALE	Regionale - Tronto	3	2,15	1 + 1	0,11	1
MORINO	Liri		26,8		125,0	1
OCRE	Regionale	1	0,99			2
OPI	Sangro	1	0,41			2
ORTONA DEI MARSII	Liri		14,4		26,6	1
ORTUCCHIO	Liri				3,2	2
OVINDOLI	Liri		0,7		16,6	2
PACENTRO	Regionale	1	0,88	1	3,37	1
PESCINA	Liri				35,6	3
PIZZOLI	Regionale	5,5	1,89	4,5	2,30	3
RAIANO	Regionale			1	1,55	2
ROCCA DI CAMBIO	Regionale	3	11,35			3
ROCCA DI MEZZO	Regionale - Liri				1,0	2
ROCCA PIA	Regionale	2	0,34	3	0,54	2
ROCCASALE	Regionale	1	4,94			3
ROCCARASO	Sangro	1	1,57			2
S. BENEDETTO IN PERILLIS	Regionale	1	1,57	1	3,29	3
S. PIO DELLE CAMERE	Regionale			3	5,76	1
S. STEFANO DI SESSANIO	Regionale			1	0,07	3
S. VINCENZO VALLE ROVETO	Liri		31,6		25,2	1
SANTE MARIE	Tevere			2		3
TAGLIACOZZO	Tevere	2				3
TIONE DEGLI ABRUZZI	Regionale	1	0,04	3	1,38	2
TORNIMPARTE	Regionale	2	2,43			1



PROVINCIA DI PESCARA

COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
ABBATEGGIO	Regionale			3	0,40	3
ALANNO	Regionale	4	2,58	1	4,68	3
BRITTOLI	Regionale	3,5	2,66			1
CARAMANICO TERME	Regionale	6	14,00	1	0,96	3
CARPINETO DELLA NORA	Regionale	8	12,12			3
CASTIGLIONE CASAURIA	Regionale	1	0,72	2	0,20	3
CATIGNANO	Regionale	6	2,33	3	3,18	3
CITTA' SANT'ANGELO	Regionale	6	3,98	1	3,22	3
CIVITAGUANA	Regionale	5	4,29			1
CIVITELLA CASANOVA	Regionale	6	5,51	3	0,86	3
COLLECORVINO	Regionale	1	1,40	1	0,38	1
CORVARA	Regionale	2	1,09			2
CUGNOLI	Regionale	2	0,76			2
ELICE	Regionale	1	0,25	2	1,07	3
FARINDOLA	Regionale	9	9,28			1
LETTOMANOPPELLO	Regionale	1	0,81	1	0,16	2
LORETO APRUTINO	Regionale	2	2,34	2	3,40	3
MANOPPELLO	Regionale	4	1,73	2	0,48	1
MONTABELLO DI BERTONA	Regionale	10	10,95	3	1,89	1
MONTESILVANO	Regionale	4	1,95			1
MOSCUFO	Regionale	29	25,96	1	0,37	3
PENNE	Regionale	6	9,61	8	7,98	3
PESCARA	Regionale					1
PESCOSANSONESCO	Regionale			4	1,53	1
PIANELLA	Regionale	2	0,89	1	0,50	3
PICCIANO	Regionale	2	0,99	2	0,57	3
PIETRANICO	Regionale	4	5,41			3
POPOLI	Regionale			1	1,43	3



COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
ROCCAMORICE	Regionale			3	0,89	3
ROSCIANO	Regionale	1	0,44			2
S. EUFEMIA A MAIELLA	Regionale	1	2,53	2	0,10	3
S. VALENTINO IN ABRUZZO C.	Regionale			4	5,90	1
SCAFA	Regionale	5	6,03	4	5,44	1
SERRAMONACESCA	Regionale	2	0,92	1	0,11	3
SPOLTORE	Regionale	2	2,91	8	4,15	3
TOCCO DA CASAURIA	Regionale	1	1,06	1	1,09	3
TORRE DE' PASSERI	Regionale	2	2,58			3
VICOLI	Regionale	1	0,40			2
VILLA CELIERA	Regionale	9	8,76	3	2,01	3



PROVINCIA DI TERAMO

COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
ANCARANO	Tronto			1	5,70	3
ARSITA	Regionale	1	0,59			2
ATRI	Regionale	18	13,40	6	5,42	3
BASCIANO	Regionale	1	2,52			3
BELLANTE	Regionale	13	8,42	2	0,34	1
BISENTI	Regionale	6	5,37			1
CAMPLI	Regionale	6	5,35	6	7,41	3
CANZANO	Regionale	2	4,52			3
CASTELLALTO	Regionale	2	1,14			2
CASTELLI	Regionale	2	1,74	1	0,79	3
CASTIGLIONE M. RAIMONDO	Regionale	7	5,97	3	3,85	3
CASTILENTI	Regionale	2	1,42	4	1,28	1
CELLINO ATTANASIO	Regionale	17	11,94	3	0,80	1
CERMIGNANO	Regionale	10	5,79	4	1,25	1
CIVITELLA DEL TRONTO	Regionale - Tronto	8 + 1	8,42 + 0,68	4	4,81	3
COLLEDARA	Regionale	1	0,86		0,08	2
CORROPOLI	Regionale			2	3,43	1
CORTINO	Regionale	3	2,19	1	4,61	1
CROGNALETO	Regionale	5	7,52	1	0,98	1
FANO ADRIANO	Regionale	2	1,81	1	5,74	3
GIULIANOVA	Regionale	5	6,19			1
ISOLA DEL GRAN SASSO	Regionale	16	14,54	3	15,36	1
MARTINSICURO	Tronto	2	37,86			2
MONTEFINO	Regionale	3	1,23	1	0,38	1
MONTORIO AL VOMANO	Regionale	5	3,62	2	2,26	1
MORRO D'ORO	Regionale	2	3,35			1
MOSCIANO SANT'ANGELO	Regionale	4	1,41	1	0,40	3
NOTARESCO	Regionale	7	6,09	2	0,21	1



COMUNE	Bacino	Aree di rischio R3		Aree di rischio R4		Cat.
		n.	ha	n.	ha	
PENNA SANT'ANDREA	Regionale	5	2,44	4	2,01	3
PIETRACAMELA	Regionale	1	1,20	1	8,39	3
PINETO	Regionale	8	12,35			3
ROCCA SANTA MARIA	Regionale	1	0,45			2
ROSETO DEGLI ABRUZZI	Regionale	6	5,49	2	6,55	1
SANT'OMERO	Regionale	1	0,53			2
SILVI	Regionale	7	3,86	2	2,32	3
TERAMO	Regionale	28	20,17	2	2,22	1
TORANO NUOVO	Regionale	1	0,16	1	0,99	2
TORRICELLA SICURA	Regionale	9	6,34	1	0,24	1
TORTORETO	Regionale	1	0,03	2	5,38	1
TOSSICIA	Regionale	3	1,23	2	0,41	1
VALLE CASTELLANA	Regionale - Tronto	1 + 16	0,45 + 22,12	2 + 6	1,54 + 58,02	3

Nota: I criteri di perimetrazione risultano diversi nei distinti Piani per l'Assetto Idrogeologico approvati dalle competenti Autorità di Bacino. Pertanto, i dati dell'Allegato possono apparire non facilmente confrontabili nonostante il processo di omogeneizzazione effettuato dal Servizio Difesa del Suolo.

Tab.1/c
(c:\documents and settings\yoberto\cerbara\documenti\copia\idg\varie\prospetti var\aree di rischio comuni abruzzesi.doc)

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
2^a Commissione Consiliare

n. 18/2009

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Urbanistica, LL. PP., Politica della Casa,
Organizzazione degli Uffici, EE. LL. e Regionali)

RELATORE: Ricciuti

Sul

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

P. A. n. 18/2009 – d’iniz. Giunta regionale – D.G.R. n. 659/C del 16/11/2009: ” L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo . Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i. . Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico sui Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, nel territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini interregionali del Fiume Sangro, Tronto e Trigno e nei Bacini nazionali dei Fiumi Tevere e Liri - Garigliano. Unificazione dei Programmi degli interventi Strutturali in materia di difesa del suolo .

Trasmesso per l’inserimento all’o.d.g. del Consiglio Regionale il

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
La presente copia, formata da N. 2
loghi, è conforme all'originale.
L'Aquila, il 23/06/2010
Il Dirigente
DEL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI
(Dott.ssa Vicentina Terio)

L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo . Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i. . Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico sui Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, nel territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini interregionali del Fiume Sangro, Tronto e Trigno e nei Bacini nazionali dei Fiumi Tevere e Liri - Garigliano. Unificazione dei Programmi degli interventi Strutturali in materia di difesa del suolo.

Relazione

Sig. Presidente, Sigg. Consiglieri

Il decreto legge 180/98 “ Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi della regione Campania” e successive modificazioni ed integrazioni al 1° comma dell'art. 1 impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale ed alle Regioni, per i restanti bacini, l'adozione dei Piani stralcio di bacino (ove non si sia già provveduto), per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime.

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali connessi alla difesa del territorio, la Regione Abruzzo ha disposto, ai sensi dell'art. 17 della predetta legge, la redazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA), quale stralcio del Piano di Bacino, inteso come strumento di individuazione delle aree a rischio alluvionale e quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia ma anche di delimitazione delle aree di pertinenza fluviale.

Il Piano è, quindi, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive) il conseguimento di un assetto fisico dell'ambito fluviale compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

Limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino continuano, in virtù del D.Lgl 3 aprile 2006, n. 152 art 170 e ss.mm.ii., ad applicarsi le procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 nelle more della costituzione dei distretti idrografici.

La Giunta regionale con deliberazione n. 659/C del 16 novembre 2009 ha proposto al Consiglio regionale di approvare il programma degli interventi strutturali concernente l'intero territorio della Regione Abruzzo, predisposto dal Servizio Regionale Difesa del Suolo in base ai risultati scientifici degli studi redatti a fondamento dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, riferito ai Comuni che presentano aree a rischio molto elevato e/o elevato, ricompresi in tre classi di valore crescente, elencati in ordine alfabetico e per Provincia di appartenenza.

La 2^a Commissione Consiliare Permanente ha esaminato nel corso della seduta del 16 febbraio 2010 previa audizione del Direttore ai LL.PP. della Giunta regionale Ing. Pierluigi CAPUTI, il provvedimento amministrativo rubricato con il n. 18/2009 esprimendo il proprio parere di merito favorevole a MAGGIORANZA. Hanno votato a favore: Ricciuti + (delega del Cons. Argirò), Sospiri e Rabbuffo + (delega del Cons. Chiavaroli Ricardo); si sono astenuti: Ruffini, Di Pangrazio, D'Amico, Paolini, Milano e Sulpizio.

Si trasmette in allegato lo schema di deliberazione per il Consiglio Regionale

Luca RICCIUTI



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Omissis

DELIBERAZIONE 04.05.2010, n. 39/6:

Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e D.Lgs 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. L.R. 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. Approvazione di modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" e Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, comma 6, della L.R. 12.4.1983, n. 18 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 10, della L.R. 81/1998 e s.m.i.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2^a Commissione consiliare permanente svolta dal consigliere Ricciuti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 140/C dell'8 marzo 2010 avente per oggetto: "Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. L.R. 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. Approvazione di modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" e Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, comma 6, della L.R. 12.4.1983 n. 18 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 10, della L.R. n. 81/98 e s.m.i.

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i., ed in

particolare:

- l'art. 17, comma 1, che definisce il "Piano di bacino", individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- l'art. 17, comma 6-ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di Bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
- l'art. 20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l'elaborazione ed approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999, n. 226, che all'art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti Bacini, l'adozione dei Piani stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della L. n. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000, n. 365 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile" che, all'art. 1 bis, reca norme procedurali per l'adozione dei Progetti di Piani stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico ed in particolare istituisce, ai fini dell'ado-

zione ed attuazione dei Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, una Conferenza Programmatica, articolata per sezioni provinciali, alla quale partecipano le Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di Bacino;

Vista la L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i. "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" ed in particolare:

- l'art. 6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso;
- l'art. 6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali;

Vista la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo (di seguito Autorità di Bacino) ed in particolare:

- l'art. 5, comma 1, lettera p-bis) che dispone al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di proporre alla Giunta regionale l'adozione degli atti per i quali sussiste la competenza regionale;
- l'art. 13 che disciplina l'iter di approvazione del Piano di Bacino e, al comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della L. n. 183/89, attribuisce al Piano di Bacino medesimo valore ed efficacia di Piano territoriale di settore ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12.4.1983 n. 18 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 ed in particolare l'art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idro-

grafici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere "medio tempore" dalle medesime Autorità;

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 140/C dell'8.3.2010 dichiara:

"EVIDENZIATO che, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/1999, art. 1 bis della L. 365/2000, ed art. 6 bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i, sopra visti:

1. l'Autorità di Bacino ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 9.11.2004, i Progetti di Piano Stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo;
2. la Giunta regionale, con deliberazione n. 1386 in data 29.12.2004 pubblicata sul *BU-RA* n. 8 del 4.2.2005:
 - a) ha preso atto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. n. 81/98, come integrato dall'art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, della L.R. n. 83/18 e s.m.i, i Progetti di Piano Stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" costituiti da tutti gli elaborati progettuali ivi stesso richiamati;
 - b) ha approvato gli Atti di Indirizzo e Direttive relativi al Piano "Difesa dalle Alluvioni" e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" validi ed efficaci per il territorio ricompreso nei 14 bacini idrografici di rilievo regionale;

- c) ha apposto misure di salvaguardia nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da scarpata (PS), quali contemplate nei rispettivi Atti di Indirizzo e Direttive, successivamente modificate ed integrate con DGR n. 1377 del 29.12.2005 pubblicata sul *BURA* n. 6 del 25.1.2006;

Evidenziato che, in base alle disposizioni normative sopra viste e a quanto statuito nella sopra citata DGR n. 1386/2004, sono state attivate le procedure di consultazione mediante l'istituzione delle Conferenze Programmatiche, ai sensi della L. 365/2000, articolate per sezioni provinciali con la partecipazione delle Province e dei Comuni, oltrechè della Regione e dell'Autorità di Bacino, al fine di consentire a chiunque ne avesse interesse di presentare osservazioni ai Progetti di Piano sopra citati;

Dato atto che, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/1999, art. 1 bis della L. 365/2000, art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i, sopra visti:

1. l'Autorità di Bacino ha adottato, con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 31.07.2007, il Piano Stralcio "Difesa dalle Alluvioni" nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo;
2. la Giunta regionale, con deliberazione n. 1050/C in data 05.11.2007 ha adottato il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni costituito da tutti gli elaborati progettuali ivi stesso richiamati, tra cui, in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione;
3. l'Autorità di Bacino ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 18 del 04.12.2007, il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo;

4. la Giunta regionale, con deliberazione n. 1383/C in data 27.12.2007 ha adottato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" costituito da tutti gli elaborati progettuali ivi stesso richiamati, tra cui, in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione;"

Dato atto che la concreta e pratica applicazione delle Norme tecniche di Attuazione dei Piani sopra citati alle fattispecie peculiari del nostro territorio ha posto alcuni problemi in relazione a talune ipotesi normative, rendendo necessario procedere ad alcune modificazioni ed integrazioni, nell'obiettivo primario sia di rendere le norme più rispondenti alle pregnanti esigenze locali, sia di perseguire l'interesse pubblico in modo ottimale e pienamente rispondente alla causa del potere esercitato, attraverso il giusto temperamento dei più interessi pubblici e privati eterogenei e coesistenti in materia di governo del territorio;

Evidenziato, per quanto sopra detto, che:

1. l'Autorità di Bacino ha provveduto, nel rispetto dei principi di tutela del Piano, ad elaborare delle proposte di modifica e di integrazione al testo delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" e del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni;
2. il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo, con deliberazione n. 15 del 01.10.2008, ha adottato, previo parere positivo del Comitato Tecnico, talune proposte di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione, attraverso la riformulazione degli art. 15, 16, 17 e dell'Allegato G delle Norme medesime riferite al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" e la riformulazione degli art. 21 e 22 delle Norme del Piano Stralcio "Difesa dalle Alluvioni", adottate, nell'ambito dei Bacini di rilievo re-

gionale abruzzesi, con le sopra citate deliberazioni di G.R. n. 1050/C del 5.11.2007 e n. 1383/C del 27.12.2007 e approvate con i verbali consiliari nn. 94/5 e 94/7 del 29.1.2008, nei termini di seguito indicati:

a) Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi":

- Art. 15 comma 1 lettera k) - Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio

La norma di attuazione, originariamente approvata, viene modificata nei seguenti termini: *"gli interventi di edilizia cimiteriale consistenti in ampliamenti degli impianti esistenti per un massimo del 30% dell'area, per una sola volta e solo per i casi in cui l'impianto cimiteriale è ricompreso almeno per il 75% all'interno dell'area di pericolosità"*;

- Art. 16 comma 1 lettera h) - Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche

La norma di attuazione originariamente approvata è così modificata: *"opere di urbanizzazione primaria, previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano preventivamente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a garantire la stabilità dell'opera inserita nel contesto territoriale, che non comportino edificazione di strutture in eleva-*

zione di alcun tipo, ad eccezione dei casi strettamente necessari alla funzionalità dell'opera e sempreché siano attivate opportune misure di allertamento";

- Art. 17 comma 1- Disciplina delle aree a pericolosità elevata (P2)

Alla norma di attuazione, originariamente approvata, si aggiunge, dopo la lettera d), la lettera e) che così dispone: *"L'installazione di pannelli termici e/o fotovoltaici che non comportino la realizzazione di strutture in elevazione;*

- Allegato G. Indirizzi Tecnici in materia di deformazioni superficiali lente

All'Allegato G, originariamente approvato, si aggiunge, dopo il punto 7), il punto 8) che così dispone: *"Nelle porzioni di versante enucleate, con coltri eluviali di spessore mediamente entro i 2 metri e localmente entro i 3 metri, lo scavo di fondazione dei manufatti dovrà prevedere l'eliminazione dell'intero spessore del deposito di copertura, attestando in tal modo le strutture fondali nelle unità del substrato"*;

b) Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni:

- Art. 21 comma 1 lettera b) - Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media

La norma di attuazione originariamente approvata, viene modificata nei seguenti termini: *"le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Non è consentita la realizzazione di*

piani seminterrati e interrati";

Art. 22 comma 1 lettera b) - Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica moderata

Alla norma di attuazione, originariamente imposta, si inserisce, dopo il comma 1, un ulteriore comma 2, che così dispone: "*Nelle aree di pericolosità idraulica moderata si applicano i divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera b)*";

- 3) l'Autorità di Bacino ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lettera p) bis della L.R. 16.9.1998, n. 81 e s.m.i., la suddetta deliberazione n. 15 del 01.10.2008, approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo, alla Giunta regionale per il tramite della competente Direzione regionale preposta alla Gestione Integrata dei Bacini Idrografici;

Vista, per quanto sopra, la deliberazione di Giunta regionale n. 374 del 20.7.2009 con la quale:

- si è preso atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lettera p) bis della L.R. 16.9.1998 n. 81 e s.m.i., di quanto approvato dal Comitato Istituzionale della Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo con deliberazione n. 15 del 01.10.2008 in ordine al seguente oggetto: "Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi e Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni: proposta di modifica ed integrazione della Normativa Tecnica di Attuazione";
- sono state adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e s.m.i e dell'art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i., le proposte di modifica ed integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi- Allegato n. A/6

della D.G.R. 1383/C del 27.12.2007 sopra citata, approvato con verbale consiliare n. n. 94/7 del 29.1.2008, attraverso la riformulazione degli art. 15, 16 e 17 e dell'Allegato G delle norme medesime nei termini sopra indicati;

- sono state adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e s.m.i e dell'art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i., le proposte di modifica ed integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi - Allegato n. A/8 della D.G.R. 1050/C del 5.11.2007 sopra citata, approvato con verbale consiliare n. 94/5 del 29.1.2008, attraverso la riformulazione degli art. 21 e 22 nei termini sopra indicati;

Evidenziato che:

- 1) in base alle disposizioni normative sopra viste e a quanto statuito nella sopra citata D.G.R. n. 374/2009, è stato effettuato il deposito, presso la sede dell'Autorità di Bacino, degli atti concernenti le proposte di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani sopra citati per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul *BURA* della medesima deliberazione ed è stata attivata dall'Autorità di Bacino la procedura di consultazione mediante l'istituzione della Conferenza Programmatica presso la sede della Regione Abruzzo - L'Aquila per il giorno 19.1.2010, alla quale hanno partecipato i Rappresentanti dell'Autorità di Bacino, della Regione Abruzzo, della Provincia, dei Comuni e dei portatori di interesse, al fine dell'esame in contraddittorio delle proposte di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", quali sopra enunciate;
- 2) il Segretario Generale dell'Autorità di Baci-

no, con nota Prot. n. RA/11393 del 20.1.2010, (ALLEGATO 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha trasmesso, alla competente Direzione regionale preposta alla Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, il verbale della Conferenza Programmatica del 19.1.2010, dal quale risulta che le proposte di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Fenomeni gravitativi e Processi" e del Piano Stralcio "Difesa dalle Alluvioni", quali sopra richiamate, adottate dal Comitato Istituzionale della medesima Autorità di Bacino con deliberazione n. 15/2008 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 374/2009, sono state approvate dai presenti all'unanimità con parere favorevole della medesima Conferenza Programmatica;

- 3) il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, nella nota Prot. n. RA/11393 del 20.1.2010 sopra citata, ha fatto, altresì, presente che non era necessario un nuovo riesame da parte dell'Organo Istituzionale della medesima Autorità di Bacino, in assenza di presentazione da parte degli interessati di osservazioni ai disposti normativi, quali proposti e già approvati dal Comitato Istituzionale della medesima Autorità di Bacino con deliberazione n. 15 del 01.10.2008;

Visti i propri verbali consiliari n. 94/5 e n. 94/7 del 29.1.2008 (pubblicati sul *BURA* n. 12 Speciale del 01.2.2008) con i quali sono stati approvati rispettivamente il Piano di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" e il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferiti ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, costituiti dagli elaborati ivi stessi richiamati;

Ravvisata la sussistenza della competenza della Giunta regionale all'adozione in via definitiva delle proposte di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Fenomeni

gravitativi e Processi" e del Piano Stralcio "Difesa dalle Alluvioni" riferiti ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, quali sopra richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i.;

Ravvisata, altresì, la competenza del Consiglio regionale all'approvazione delle proposte di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" e del Piano Stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" riferiti ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 10, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., individuandone la stessa legge il "dies a quo" di vigenza delle nuove norme tecniche di attuazione nella data di pubblicazione sul *BURA* della medesima deliberazione del Consiglio regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'approvazione delle modificazioni ed integrazioni, quali sopra richiamate, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Fenomeni gravitativi e Processi" e del Piano Stralcio "Difesa dalle Alluvioni", riferiti ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, contenute, rispettivamente, negli Allegati n. A/6 e A/8, costituenti parti integranti e sostanziali delle sopra citate deliberazioni di Giunta regionale n. 1383/C del 27.12.2007 e n. 1050/C del 5.11.2007 recanti adozione definitiva dei medesimi Piani Stralcio di Bacino citati e nei conseguenti verbali del Consiglio regionale n. 94/5 e n. 94/7 del 29.1.2008 di approvazione definitiva, pubblicati sul *BURA* n. 12 Speciale dell'1.2.2008;

Rilevato che la Giunta regionale ha dato atto della legittimità attestata con le firme in calce, alla D.G.R. n. 140/C dell'8.3.2010, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

A maggioranza statutaria espressa con vota-

zione palese

DELIBERA

per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, di adottare:

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i e dell'art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i., le modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferito ai bacini di rilievo regionale abruzzesi, contenute nell'Allegato n. A/6 della D.G.R. 1383/C del 27.12.2007 sopra citata, approvato con verbale consiliare n. 94/7 del 29.1.2008, attraverso la riformulazione degli art. 15, 16 e 17 e dell'Allegato G delle norme medesime nei termini di seguito indicati:

- **Art. 15 comma 1 lettera k) - "Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio"**

Il comma 1, lettera K), dell'art. 15 è così modificato: *"gli interventi di edilizia cimiteriale consistenti in ampliamenti degli impianti esistenti per un massimo del 30% dell'area, per una sola volta e solo per i casi in cui l'impianto cimiteriale è ricompreso almeno per il 75% all'interno dell'area di pericolosità"*;

- **Art. 16 comma 1 lettera h) - "Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche"**

Il comma 1, lettera h), dell'art. 16 è così modificato: *"opere di urbanizzazione primaria, previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e pri-*

ve di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano preventivamente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a garantire la stabilità dell'opera inserita nel contesto territoriale, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, ad eccezione dei casi strettamente necessari alla funzionalità dell'opera e sempreché siano attivate opportune misure di allertamento";

- **Art. 17 comma 1 - "Disciplina delle aree a pericolosità elevata (P2)"**

All'art. 17, comma 1, si aggiunge, dopo la lettera d), la lettera e) che così dispone: *"L'installazione di pannelli termici e/o fotovoltaici che non comportino la realizzazione di strutture in elevazione"*;

- **Allegato G. Indirizzi Tecnici in materia di deformazioni superficiali lente**

All'Allegato G, originariamente approvato, si aggiunge, dopo il punto 7), il punto 8) che così dispone: *"Nelle porzioni di versante enucleate, con coltri eluviali di spessore mediamente entro i 2 metri e localmente entro i 3 metri, lo scavo di fondazione dei manufatti dovrà prevedere l'eliminazione dell'intero spessore del deposito di copertura, attestando in tal modo le strutture fondali nelle unità del substrato"*;

2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i e dell'art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i., le modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" riferito ai bacini di rilievo regionale abruzzesi, contenute nell' Allegato n. A/8 della D.G.R. 1050/C del 5.11.2007 sopra citata, approvato con verbale consiliare n. 94/5 del 29.1.2008), attraverso la ri-

formulazione degli art. 21 e 22 nei termini di seguito indicati:

- **Art. 21 comma 1 lettera b) - "Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media"**

Il comma 1, lettera b), dell'art. 21 è così modificato: *"le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Non è consentita la realizzazione di piani seminterrati e interrati"*;

- **Art. 22 - "Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica moderata"**

All'art. 22, viene inserito, dopo il comma 1, un ulteriore comma 2, che così dispone: *"Nelle aree di pericolosità idraulica moderata si applicano i divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera b)";*

3. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti di rito a cura della Direzione regionale preposta alla Gestione Integrata dei Bacini Idrografici - Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Omissis

DELIBERAZIONE 18.05.2010, n. 40/2:

Convalida elezione consigliere Emilio Iampieri.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 22, comma 3, dello Statuto;

Visti gli artt. 18 e 19 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Vista la L.R. n. 51 del 30.12.2004 avente

per oggetto "Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale";

Richiamata la propria delibera n. 37/2 del 21.4.2010 avente per oggetto "Presa d'atto delle dimissioni del consigliere Antonio Del Corvo e della proclamazione, in sostituzione, del consigliere Emilio Iampieri;

Vista la deliberazione n. 56 del 28.4.2010, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto, con la quale l'Ufficio di Presidenza nella veste e con le funzioni di Giunta delle elezioni propone al Consiglio regionale la convalida del consigliere Emilio Iampieri;

Ritenuto di dover procedere alla predetta convalida;

All'unanimità, espressa con voto palese,

DELIBERA

di convalidare il consigliere regionale Emilio Iampieri.

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.04.2010, n. 274:

D.P.R. 290 del 23 aprile 2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 907/2002, n. 1211/2003, n. 931/ 2004, n. 1250/05, n. 1340/06, n. 1068/07 e n. 1089 del 13.11.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 42 che prevedono l'adozione di specifico atto regolamentare da parte della Regione;

Vista la D.G.R. n. 907 del 08/11/2002 di recepimento del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 che individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali e successive modifiche (n. 1211/2003, n. 931/2004, 1250/05, 1340/06, 1068/07 e 1089 del 13.11.2008);

Considerata la necessità di garantire una integrazione tra i SIAN delle ASL e il Settore Fitopatologico dell'ARSSA;

Atteso che compete alla Regione l'emanazione di linee di indirizzo e programmazione alle ASL per l'attuazione in modo uniforme in tutto il territorio regionale dei livelli di assistenza sanitaria collettiva;

Considerato che i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende USL esplicano l'attività di sorveglianza del settore “Prodotti fitosanitari”;

Considerato che è necessario abbattere i tempi di attesa e contestualmente garantire la formazione degli operatori del settore commercio, acquisto ed utilizzo prodotti fitosanitari ai fini di tutela della salute collettiva;

Considerata la necessità di attivare i percorsi formativi per gli addetti all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati come molto tossici, tossici e nocivi e i percorsi formativi per gli addetti alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti che hanno prodotto la relativa istanza nell'anno 2009;

Ritenuto di modificare parzialmente le disposizioni dell'atto deliberativo 907/2002, come confermato e integrato dalle D.G.R. n.

1211/2003, n. 931/2004, n. 1250/05, n. 1340/06, n. 1068/07 e n. 1089 del 13.11.2008;

Ritenuto necessario che i SIAN organizzino piani formativi conformemente al presente atto tenendo conto sia delle autorizzazioni con scadenza nell'anno 2009 che delle nuove istanze presentate nel 2009 per venditori ed acquirenti;

Dato atto che i SIAN hanno inviato alla Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale il numero delle istanze per venditori ed acquirenti pervenute nell'anno 2009 in base alle quali è stata quantificata la somma necessaria per l'organizzazione dei corsi formativi;

Rilevato che l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione per l'anno 2009 consiste in € 120.000,00 (centoventimila/00) e trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 81501 del Bilancio Regionale,

Vista la determinazione DB8/10 del 15.02.2010 Servizio Bilancio - Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali Bilancio Attività Sportive riguardante la reiscrizione in bilancio di economie vincolate ed, in particolare, di € 120.000,00 sul capitolo 81501.2 U.P.B. 12.01.001;

Vista la L..R. 77/99;

Vista la L.R. 10 marzo 2008 n. 5 “Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008 – 2010;

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale a cui si intende far fronte come sopra specificato;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono
integralmente trascritte e approvate

1. di confermare quale Autorità Sanitaria di cui agli articoli 21- 22- 23 del D.P.R. 290/01 il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali. In tale veste i SIAN sono competenti di quanto segue:
 - del rilascio e del rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari;
 - del rilascio della autorizzazione sanitaria al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari nonché alla istituzione, gestione di locali e depositi;
 - della accettazione di notifica su esistenza ed ubicazione di depositi di smistamento di prodotti fitosanitari e coadiuvanti (ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 290/01),
2. di confermare la struttura Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, competente al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati molto tossici, tossici o nocivi a norma del D.P.R. 290/01 per residenti nella Regione Abruzzo, previo corso di formazione/aggiornamento con esame finale obbligatorio per acquirenti e utilizzatori non in possesso di specifici titoli di studio previsti dalla normativa di settore;
3. di stabilire che i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali istituiscano archivio informatizzato del Settore e trasmettano su supporto informatico, entro il mese di febbraio di ogni anno, i dati delle autorizzazioni al commercio e alla vendita, dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute della Regione;
4. di stabilire che i produttori e venditori di prodotti fitosanitari, inviino entro la fine di febbraio di ogni anno, su supporto magnetico le schede informative relative a dati di produzione e vendita ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali, che a loro volta sono tenuti a trasmetterne, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute della Regione per il successivo inoltro al sistema informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
5. di stabilire che i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali che accettano le istanze di cui al punto 1 e 2 del presente deliberato, forniscano apposita modulistica e supportano l'utenza nella compilazione e nella predisposizione della documentazione. Possono presentare domanda ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali, per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita e dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo, tutti i soggetti che hanno compiuto diciotto anni, residenti nella Regione Abruzzo;
6. di stabilire che i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali verifichino per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita:
 - il possesso da parte dei richiedenti del ti-

tolo di studio richiesto dal DPR 290/2001 e succ. mod. ed integraz. e in particolare la laurea in Scienze Agrarie e Forestali, diploma di perito agrario, laurea in Chimica, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche, Farmacia, diploma di farmacia e diploma di perito chimico e agrotecnico. In tal caso il certificato viene rilasciato immediatamente previa istruttoria dell'istanza e verifica della completezza della documentazione;

7. di stabilire che i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali verifichino per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti classificati come molto tossici, tossici e nocivi:
 - il possesso da parte dei richiedenti del titolo di studio richiesto dal D.P.R. 290/2001 e succ. mod. ed intreg. e in particolare la laurea in scienze agrarie, il diploma di perito agrario e di agrotecnico. In tal caso l'autorizzazione viene rilasciata immediatamente previa istruttoria dell'istanza e verifica della completezza della documentazione;
8. di stabilire che i SIAN organizzino piani formativi conformi al presente atto tenendo

conto delle autorizzazioni con scadenza nell'anno 2009 che delle nuove istanze presentate nel 2009 per venditori ed acquirenti, rilascino gli attestati di frequenza ai partecipanti, forniscano ai discenti adeguato materiale didattico;

9. di stabilire che le modalità di valutazione dei discenti dei corsi (art. 23, comma 2, e art. 26, comma 3, del D.P.R. 290/01) nonché i criteri attinenti l'organizzazione di corsi per l'istruzione e l'aggiornamento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita e all'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono quelle definite negli allegati 1,2,3 che si intendono approvare con il presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
10. di destinare per le esigenze formative dell'anno 2009 le risorse economico – finanziarie pari ad € 120.000,00 da ripartire tra i SIAN delle Aziende Sanitarie Locali della Regione in base al numero degli utenti, sia venditori che acquirenti, (Tabella n. 1) che hanno necessità di frequentare i corsi.

La contabilizzazione delle spese e della ripartizione delle quote è individuata nell'Allegato n. 4 che si approva e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

TABELLA n. 1

SIAN Azienda Sanitaria Locale	n. rivenditori	n. utilizzatori
01 L'Aquila, Avezzano-Sulmona	18	200
02 Lanciano-Vasto, Chieti	30	750
03 Pescara	67	369
04 Teramo	37	180
TOTALE	152	1499

11. di assegnare alle ASL in base ai criteri summenzionati le seguenti quote:

Azienda Sanitaria Locale 01 L'Aquila, Avezzano-Sulmona	€ 15.677,04
Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto, Chieti	€ 56.258,76
Azienda Sanitaria Locale 03 Pescara	€ 32.387,16
Azienda Sanitaria Locale 04 Teramo	€ 15.667,04

12. di imputare la somma di € 120.000,00 sul capitolo di spesa n. 81501.2 U.P.B. 12.01.001 del Bilancio Regionale – Esercizio 2010;

13. di stabilire che l'assunzione degli atti consequenziali necessari per l'attuazione del

presente provvedimento è demandato al dirigente del Servizio competente della Direzione Politiche della Salute.

Segue allegato

Allegato 1

Documento composto da n. 10 fasciate.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 274 del 12 APR. 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garzani)

1. Corsi di formazione :

La Regione individua, nei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende SL, territorialmente competenti, le strutture abilitate ad organizzare i Corsi di aggiornamento distinti:

- per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita
- per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo

dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati come molto tossici, tossici e nocivi per coloro che a norma del D.P.R. 290/2001 e succ. mod. ed integrazioni sono tenuti a conseguire obbligatoriamente un attestato di formazione, per poter sostenere la prova di valutazione.

Il SIAN della Azienda SL provvederà ad individuare i docenti per i corsi, nominandoli tra i Dirigenti Medici dello stesso Servizio ed i Funzionari agronomi con qualifica di Ispettori fitosanitari individuati dal Servizio Fitosanitario Regionale dell'ARSSA come pure i tutors tra personale tecnico di prevenzione, sanitario o amministrativo del SIAN.

A tal fine ogni Direttore del SIAN inoltra richiesta all'ARSSA dei nominativi dei docenti agronomi

Il SIAN della Azienda SL provvederà a tutto quanto necessario per l'organizzazione dei Corsi (logistica, materiale formativo, ecc.....)

Ogni corso di formazione e aggiornamento dovrà prevedere un massimo di 25 partecipanti.

Sono esentati dal corso di aggiornamento, ma non dalla prova di valutazione per il conseguimento dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi, i soggetti in possesso dei titoli di studio di laurea in Scienze Forestali, in Chimica, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche, Farmacia, diploma di farmacia e diploma di perito chimico.

I Servizi di Igiene degli alimenti e della Nutrizione, al fine di soddisfare le esigenze della particolare utenza, stabiliscono le sedi, le date e gli orari dei corsi di formazione/aggiornamento tenendo conto della residenza dei richiedenti e delle attività lavorative, commerciali e agricole.

Per ogni corso di formazione/aggiornamento è istituito un registro, vidimato e firmato dal Direttore del SIAN della ASL, con logo della Regione Abruzzo e della ASL.

Il registro dovrà prevedere data del corso, argomento della lezione, firma dei docenti e firma dei partecipanti con orario di entrata e uscita.

Al termine del corso di formazione/aggiornamento, sarà rilasciato un attestato a coloro che sono stati regolarmente presenti alle lezioni.

L'attestato dovrà riportare oltre ai dati anagrafici, la data di rilascio e l'indicazione del corso

- 2. Prove di valutazione :** I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione istituiscono sedute di valutazione distinte per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e



coadiuvanti dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi, per coloro che a norma del D.P.R. 290/2001 e succ. mod. ed integrazioni sono tenuti a sostenere la prova. Di ogni prova di valutazione è redatto apposito verbale.

3. **I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in presenza di istanze organizzano i Corsi di formazione/aggiornamento, provvedono ad istituire la Commissione di Valutazione e a rilasciare a coloro che hanno superato la prova con esito positivo le relative attestazioni.**
4. **Composizione delle Commissioni per il rilascio e il rinnovo del Certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti.**
La Commissione è composta da: Direttore Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o Dirigente Medico SIAN delegato della ASL competente, un Rappresentante del Servizio Fitosanitario Regionale dell'ARSSA (Funzionario agronomo con qualifica di Ispettore fitosanitario) e un Rappresentante della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo.
Le funzioni di segretario sono espletate da personale amministrativo del SIAN della ASL appositamente individuato dal Direttore del Servizio.
5. **Composizione delle Commissioni per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti classificati come molto tossici, tossici e nocivi.**
La commissione è composta da: Direttore Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o Dirigente Medico SIAN delegato della ASL competente, un Rappresentante del Servizio Fitosanitario Regionale dell'ARSSA (Funzionario agronomo con qualifica di Ispettore fitosanitario) e un Rappresentante della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo.
Le funzioni di segretario sono espletate da personale amministrativo del SIAN della ASL appositamente individuato dal Direttore del Servizio.
6. **Percorsi formativi per il conseguimento del rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari:**
Per poter ottenere l'attestato, propedeutico alla prova di valutazione, è obbligatoria la frequenza per almeno 80% del monte ore complessivo che può essere conseguito anche in due corsi successivi, a condizione che vengano rispettate le proporzioni di ore di formazione sanitaria e tecnica.
 - a) **Rilascio:** Per il rilascio le ore totali di formazione devono essere minimo 15 (quindici) delle quali 9 (nove) sono effettuate dai Dirigenti Medici SIAN delle ASL e 6 (sei) da Funzionari agronomi del Servizio Fitosanitario Regionale dell'ARSSA.
 - b) **Rinnovo:** Per il rinnovo le ore totali di formazione devono essere minimo 9 (nove) delle quali 6 (sei) sono effettuate dai Dirigenti Medici SIAN delle ASL e 3 (tre) da Funzionari agronomi del Servizio Fitosanitario Regionale dell'ARSSA.
7. **Modalità di inoltro delle istanze per il conseguimento del rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**
L'istanza va presentata all'Azienda SL corredata di fototessera, versamento di € 35,00 in favore dell'ASL- Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione territorialmente competente e di certificazione sanitaria rilasciata dal Medico curante e/o Medico competente, se richiesto, attestante l'idoneità psicofisica per l'attività da svolgere.

La verifica della documentazione e della istanza è compito del SIAN dell'ASL in sede di acquisizione delle istanze.



Concluso il percorso formativo il SIAN delle ASL devono trasferire alla tesoreria della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 63 della L.R., n.7 del 17.04.2003, il 50 % della somma versata da ciascun utente alla ASL.

8. Validità del Certificato di abilitazione alla vendita

Il certificato ha validità di cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità previste per il rilascio su domanda da presentare possibilmente almeno sei mesi prima della scadenza al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio

9. Percorsi formativi per il conseguimento del rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi.

Per poter ottenere l'attestato, propedeutico alla prova di valutazione, è obbligatoria la frequenza per almeno 80% del monte ore complessivo che può essere conseguito anche in due corsi successivi, a condizione che vengano rispettate le proporzioni di ore di formazione sanitaria e tecnica

- a) **Rilascio:** Per il rilascio le ore totali di formazione devono essere minimo 15 (quindici) delle quali 9 (nove) sono effettuate da Dirigenti Medici SIAN della ASL competente e 6 (sei) da Funzionari agronomi del Servizio Fitosanitario Regionale dell'ARSSA con qualifica di ispettore fitosanitario.
- b) **Rinnovo:** Per il rinnovo le ore totali di formazione devono essere minimo 9 (nove) delle quali 6 (sei) sono effettuate da Dirigenti Medici SIAN delle ASL competente e 3 (tre) da Funzionari agronomi del Servizio Fitosanitario Regionale dell'ARSSA con qualifica di ispettore fitosanitario.

10. Modalità di inoltro delle istanze per il conseguimento del rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi

L'istanza va presentata alla ASL – SIAN corredata di fototessera, versamento di € 35,00 in favore dell'ASL – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione territorialmente competente insieme a certificazione sanitaria rilasciata dal Medico-Chirurgo curante e/o Medico-Chirurgo competente, se richiesto, attestante l'idoneità psicofisica per l'attività da svolgere .

La verifica della documentazione e della istanza è compito del SIAN dell'Azienda SL in sede di acquisizione delle istanze.

Concluso il percorso formativo i SIAN delle ASL devono trasferire alla tesoreria della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 63 della L.R. n.7 del 17.04.2003, il 50 % della somma versata da ciascun utente alla ASL.

11. Validità del Certificato di autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi

L'autorizzazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità previste per il rilascio su domanda da presentare possibilmente almeno sei mesi prima della scadenza al Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio



12. Disposizioni generali

I candidati non risultati idonei o assenti alle prove di valutazione possono richiedere, entro 12 mesi dal conseguimento dell'attestato di formazione, l'espletamento dell'esame.

In caso di esito valutativo nuovamente negativo o di attestato formativo conseguito da oltre 12 mesi, i candidati devono obbligatoriamente seguire un ulteriore corso di aggiornamento per poter essere ammessi alla prova di valutazione.

Ai richiedenti il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, in qualità di titolari o istitutori di esercizi di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti che non hanno superato la prova d'esame, sarà temporaneamente revocata l'autorizzazione sanitaria ex art. 6 L. 283/62 in attesa dell'espletamento della prova di valutazione con esito positivo e conseguimento del relativo certificato. Resta salva la facoltà del titolare di un esercizio con revoca temporanea della autorizzazione sanitaria ex art. 6 L. 283/62 di nominare in sua vece persona munita di regolare certificato di abilitazione alla vendita, previa istruttoria SIAN dell'ASL.

I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione rendono pubbliche, anche tramite la rete informatica, le date dei corsi di formazione/aggiornamento e le date delle prove di valutazione.


I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL, comunicano, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il piano di formazione effettuato con relativa valutazione alla Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo.



Allegato 2**A. Percorsi formativi per addetto all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari.**

Si distinguono due tipologie di percorso a seconda che si tratti di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e uso:

- a) Corsi per coloro che chiedono il rilascio del patentino (durata minima 15 ore) di cui:
- n. 6 ore (primo modulo – Funzionario agronomo) riguardanti:
 - caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro classificazione, campo e modalità d'impiego, meccanismo d'azione, tipi di formulazioni;
 - criteri di scelta dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
 - metodi di lotta fitosanitaria;
 - modalità di manutenzione delle attrezzature;
 - trasporto e stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
 - n. 9 ore (secondo modulo – Dirigente Medico SIAN) riguardanti:
 - effetti sulla salute;
 - precauzioni da seguire nelle fasi di conservazione e impiego;
 - caratteristiche e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - norme per l'acquisto dei prodotti fitosanitari;
 - modalità di raccolta e smaltimento dei contenitori dei prodotti e precauzioni di carattere ambientale;
 - registro dei trattamenti.
- b) Corsi per coloro che chiedono il rinnovo del patentino (durata minima 9 ore) di cui:
- n. 3 ore (primo modulo – Funzionario agronomo) riguardanti:
 - caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro classificazione, campo e modalità d'impiego, meccanismo d'azione, tipi di formulazioni;
 - criteri di scelta del prodotto in relazione ai metodi di lotta fitosanitaria;
 - modalità di manutenzione delle attrezzature;
 - trasporto e stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
 - n. 6 ore (secondo modulo – Dirigente Medico SIAN) riguardanti:
 - effetti sulla salute;
 - norme per l'acquisto dei prodotti fitosanitari e precauzioni da seguire nelle fasi di conservazione e impiego;
 - caratteristiche e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;



- modalità di raccolta e smaltimento dei contenitori dei prodotti e delle precauzioni di carattere ambientale;
- registro dei trattamenti.

Tipologia d'azione: formazione regolamentata

Frequenza: è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore complessivo di ciascun modulo organizzativo di corso.

Qualora il discente per il rilascio/rinnovo eluda il corso senza addurre valida e motivata giustificazione viene considerato rinunciatario; il che comporta che deve inoltrare in futuro, se intenzionato ad acquisire specifico patentino, nuova istanza di rilascio/rinnovo.

La frequenza ai corsi viene certificata dal S.I.A.N. con apposito attestato con logo della Regione Abruzzo e della ASL.

Validità dell'autorizzazione all'acquisto

L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità previste per il rilascio su domanda da presentare, possibilmente almeno sei mesi prima della scadenza, al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione – ASL del comprensorio.

L'istanza va presentata alla ASL corredata di fototessera, versamento di € 35,00 in favore dell'ASL – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione territorialmente competente insieme a certificazione rilasciata dal Medico curante e/o Medico competente in caso di utilizzatori professionali attestante l'idoneità psico-fisica per l'attività da svolgere.

Commissione valutatrice:

A fine corso la valutazione dei requisiti di professionalità, prevista dal Decreto 290/01, è affidata ad una Commissione istituita dal SIAN con specifico atto del Direttore SIAN, composta da:

- Presidente: Direttore SIAN o Dirigente Medico del SIAN delegato;
- Componenti: un Rappresentante del Servizio competente della Direzione Politiche della Salute della Regione ed un rappresentante dell'A.R.S.S.A. (Funzionario Agronomo con qualifica di ispettore fitosanitario).
- Segretario: personale amministrativo assegnato al SIAN della ASL.

Modalità di valutazione:

La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosca i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; le modalità per un loro corretto uso; le relative misure precauzionali e gli elementi fondamentali di un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agronomico ed ambientale.

Per la formulazione del giudizio di idoneità all'acquisto di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, la Commissione di valutazione si avvarrà di specifici quiz (n. 20 domande a risposta multipla) e valuterà positivamente la prova con il riscontro di almeno 17 (diciassette) risposte esatte.

In caso di giudizio negativo alla prova l'utente potrà ripeterla in una successiva sessione. Se l'esito è ancora negativo l'utente dovrà formulare nuova istanza con versamento economico e quindi partecipare ad un nuovo corso.



B. PERCORSI FORMATIVI PER LA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI.

Si distinguono due tipologie di percorso a seconda che si tratti di rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita:

- a) Corsi per coloro che chiedono il rilascio dell'abilitazione alla vendita (durata minima 15 ore di cui n. 9 ore espletate dal Dirigente Medico SIAN e n. 6 ore dal Funzionario agronomo con qualifica di ispettore fitosanitario) sulle seguenti tematiche :
- Legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
 - Problematiche legate alle caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro identificazione, tipi di formulazione, etichettatura e classificazione ;
 - Nozioni in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
 - Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature destinate al deposito ed alla vendita, gestione del magazzino, dispositivi di protezione individuali;
 - Problematiche relative all'acquisto ed alla vendita, registro di carico e scarico, flussi informativi.
- b) Corsi per coloro che chiedono il rinnovo dell'abilitazione (durata minima 9 ore di cui n. 6 ore espletate dal Dirigente Medico SIAN e n. 3 ore dal Funzionario agronomo con qualifica di ispettore fitosanitario) sulle seguenti tematiche:
- aggiornamento normativo in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
 - aggiornamento sui prodotti fitosanitari: caratteristiche, classificazioni, tipi di formulazione ed etichettatura e relativa normativa;
 - aggiornamento sulle problematiche relative alla gestione, al deposito, alla vendita ed ai flussi informativi.

Tipologia d'azione: formazione regolamentata.

Frequenza: è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore complessivo del corso. Qualora il discente eluda il corso senza addurre valida e motivata giustificazione viene considerato rinunciatario; pertanto, se intenzionato in futuro ad acquisire specifico patentino, deve formulare nuova istanza di rilascio.

I SIAN rilasciano una attestazione di frequenza al corso con logo della Regione Abruzzo e del SIAN della ASL.

Validità del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari:

Il certificato è valido per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità previste per il rilascio su domanda da presentare, possibilmente almeno sei mesi prima della scadenza, al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione territorialmente competente nonché se richiesto certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante o competente attestante l'idoneità per l'attività da svolgere.

Commissione valutatrice:

A fine corso la valutazione dei requisiti di professionalità, prevista dal Decreto 290/01, è affidata ad una Commissione istituita dal SIAN con specifico atto del Direttore del SIAN, composta da:

- Presidente: Direttore SIAN o Dirigente Medico SIAN delegato;
- Componenti: Rappresentante del Servizio Competente della Direzione Politiche della Salute della Regione e rappresentante dell'A.R.S.S.A. (Funzionario Agronomo con qualifica di Ispettore fitosanitario)
- Segretario: personale amministrativo assegnato al SIAN della ASL .



Modalità di valutazione:

La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosca:

1. elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
2. elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché corretto impiego dal punto di vista sanitario;
3. nozioni sulle modalità, utili e necessarie, per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
4. nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
5. nozioni in materia di tutela dell'ambiente attinenti i prodotti fitosanitari.

Per il rilascio del certificato per la vendita di prodotti fitosanitari la Commissione di Valutazione si avvarrà di un colloquio specifico nei riguardi dei discenti e/o di altri sistemi di valutazione.

In caso di giudizio negativo all'esame l'utente potrà ripeterlo in una successiva sessione; se l'esito è ancora negativo allora l'utente dovrà formulare nuova istanza di rilascio con versamento economico e quindi partecipare ad un nuovo corso.

DOCENZA – TUTORAGGIO

La docenza è assicurata da esperti nel campo della fitopatologia, della prevenzione, della tossicologia, della interazione dei prodotti chimici con l'ambiente e con l'uomo.

Il tutor svolge la funzione di assistenza ai corsisti (informazioni d'ufficio, materiale didattico, chiarimenti operativi), verifica la documentazione di identità dei discenti, rileva presenza utenti alle lezioni, svolge funzione di assistenza e collaborazione ai docenti.




Allegato 3

Corsi per addetti alla vendita ed acquisto dei prodotti fitosanitari

1. Spesa per docenza:
 - a. Compenso Dirigenti Medici : € 60,00/ora,
 - b. Compenso Funzionari Agronomi: € 40,00/ora,
 - c. Rimborso spese unicamente di viaggio secondo CCNL EE LL.
2. Spesa per Tutor
 - a. Compenso : € 60,00/die,
 - b. Rimborso spese unicamente di viaggio secondo CCNL EE LL.
3. Commissione di valutazione:
 - Presidente della Commissione: € 100,00
 - Componenti: Rappresentante della Direzione Politiche della Salute € 90,00
Rappresentante dell'ARSSA (Funzionario Agronomo) € 90,00
 - Segretario: € 60,00.

Gli importi si intendono al lordo di ogni onere dovuto per legge.



Allegato 4

Corsi di formazione per addetti alla vendita o acquisto di prodotti fitosanitari -- Distinta spese --					
corso di aggiornamento					
spesa per docenza	costo/ora	ore/corso	totale	n. corsi	totale
medico	€ 60	6	€ 360	54	19440
agronomo	€ 40	3	€ 120	54	6480
tutor	€ 60	3 giorni	€ 180	54	9720
corso di formazione					
spesa per docenza	costo/ora	ore/corso	totale	n. corsi	
medico	€ 60	9	€ 540	12	6480
agronomo	€ 40	6	€ 240	12	2880
tutor	€ 60	5 giorni	€ 300	12	3600
commissione di valutazione					
	costo	n. comm			
presidente	€ 100				
delegato regionale	€ 90				
delegato ARSSA	€ 90				
segretario	€ 60				
totale	€ 340	66			22440
rimborso spese corsi					
	costo/die	n. giorni			
docente o tutor	€ 60	222			13320
rimborso spese commissione					
	costo/die	n. giorni			
componenti	€ 80	66			5280
spese per formazione e didattica					
	costo\ utente	n. utenti			
	€ 8	1651			13208
spese per organizzazione, gestione dei corsi, rilascio o rinnovo tesserini					
	costo\ utente	n. utenti			
	€ 10	1651			16510
spese varie					
					642
TOTALE GENERALE					120.000
ripartizione per ASL					
ASL	n. istanze rivenditori	n. istanze utilizzatori	totale	%	quota €
01 L'AQUILA	18	200	218	13%	15.677,04
02 LANCIANO VASTO CHIETI	30	750	780	47%	56.258,76
03 PESCARA	67	369	436	27%	32.387,16
04 TERAMO	37	180	217	13%	15.677,04
totali	152	1499	1651		120.000,00

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 17.05.2010, n. 402:

L.R. 22/2004 “Fondo unico per le politiche della pesca”. Destinazione della somma di euro 100.000,00 per la concessione di contributi in regime “de minimis” in favore degli operatori della piccola pesca locale con unità da pesca di stanza nel porto di Ortona ed a quelli che esercitano la pesca del novellame per consumo e del “rossetto” nelle acque marine del Compartimento Marittimo di Ortona.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2008/C84/06) pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C84/10 del 3/04/2008;

Visto il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/07/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 (ora art. 107 e 108 TFUE) del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 (108 TFUE), del Trattato stesso;

Visto il Decreto Legislativo 26/05/2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7/3/2003, n. 38, che, all'art. 6, sostituisce l'art. 2 del Decreto Legislativo 18/5/2001, n. 226, e definisce la figura dell'Imprenditore Ittico;

Vista la Legge Regionale 5/08/2004 n. 22, concernente “Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica”, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*

Abruzzo (di seguito “*BURA*”) n. 22 Ordinario del 20 Agosto 2004 ed in particolare l'articolo 1 – Istituzione del fondo unico delle politiche della pesca, di seguito, per brevità, denominato “Fondo”;

Vista la Legge Regionale 23/11/2005 n. 34, concernente “Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima”, pubblicata sul *BURA* n. 60 Ordinario del 2/12/2005, ed in particolare l'articolo 1 – “Ulteriori destinazioni del Fondo Unico delle politiche della Pesca”;

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per l'Esercizio corrente sul Fondo sono complessivamente pari ad euro euro 547.201,29 di finanziamenti iscritti in competenza sul capitolo 142338 del Bilancio corrente;

Dato atto altresì che tra le risorse trasferite alla F.I.R.A. s.p.a. e dalla stessa gestite mediante specifiche convenzioni con la Regione per essere destinate ad interventi a sostegno delle imprese di pesca risultano economie non inferiori ad euro 510.000,00;

Considerato che nella seduta del 9/04/2010 la Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 22/2004 ha approvato la proposta di programmazione del Fondo di cui al verbale, unito in stralcio alla presente deliberazione come allegato a), in considerazione del disagio arrecato alla pesca locale dall'escavazione dei fondali marini antistanti il porto di Ortona, finalizzata al prelievo di sabbia a fini di ripascimento del litorale;

Dato atto che, in conformità alla predetta manifestazione di volontà, si ritiene opportuno destinare la somma di euro 100.000,00 per la concessione di aiuti in regime “de minimis” (di seguito denominati “aiuto de minimis 2010”) da corrispondere alle Imprese di pesca di seguito indicate, a condizione che le stesse risultassero armate nel periodo di effettuazione dei lavori di escavazione del fondale, e cioè dal 20/02/2010 al 31/05/2010:

- Imprese autorizzate all'esercizio delle c.d. "pesche speciali" di bianchetto e rossetto che abitualmente operano nell'area interessata dai lavori di scavo del fondale marino, da individuare mediante indagine conoscitiva;
- Imprese della c.d. "piccola pesca" di stanza nel porto di Ortona che aderiscano volontariamente a un fermo totale delle attività di pesca della durata di un mese;

Ritenuto di stabilire che in entrambe le fattispecie descritte l'aiuto debba consistere nell'erogazione di un contributo forfetario di importo non superiore ad euro 5.000,00 per unità da pesca, e comunque nel limite massimo dello stanziamento innanzi indicato;

Considerato che alla copertura finanziaria dell'importo come sopra programmato si provvede attingendo € 100.000,00 dal capitolo 142338 del Bilancio corrente denominato "fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica – Trasferimenti statali – L.R. 28.05.1998, N. 41 e D.LGS. 112/98";

Dato atto che le modalità di utilizzo proposte sono compatibili con le finalità del Fondo di cui all'art. 2 della ridetta l.r. 22/2004 ed in particolare sono assimilabili, o annoverabili, tra gli interventi di cui alle lettere g) e p);

Vista la nota RA 73545 del 21/04/2010, unita in copia alla presente deliberazione come allegato b), con la quale, tra l'altro, si è provveduto a chiedere al Ministero competente la verifica del massimale di spesa assegnato all'Italia ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24/07/2007;

Ritenuto di stabilire i criteri di erogazione dell'aiuto de minimis 2010 come riportato nell'allegato c) al presente deliberato;

Ritenuto inoltre di incaricare il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria regionale alla emanazione di appositi

avvisi finalizzati alla erogazione dell'aiuto di cui trattasi;

Udita la Relazione del competente Componente la Giunta, che ne propone l'approvazione;

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria hanno espresso, ciascuno per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa alla legittimità del presente atto;

Vista la Legge Regionale n. 77/1999 e s.m.i.;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di destinare l'importo complessivo di € 100.000,00 (euro centomila/00) del "Fondo unico per le Politiche della Pesca" di cui alla L.R. 22/2004 all'aiuto de minimis di cui in narrativa, attingendo le relative disponibilità dal capitolo 142338 del bilancio regionale corrente;
2. di approvare i criteri di erogazione dell'aiuto de minimis 2010 in conformità all'Allegato c) al presente Deliberato;
3. di attestare che alla modalità di utilizzo delle risorse regionali come sopra programmate corrisponde il seguente codice SIOPE: 02.03.02.2323 "trasferimento in conto capitale a imprese private" e che la stessa è coerente con le finalità della L.R. 22/2004 e s.m.i.;
4. di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, sul *BURA* e sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca ;

5. di incaricare il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria Regionale a compiere tutti gli atti successivi e conseguenti necessari per l'attuazione dell'intervento in discorso;
6. di subordinare la materiale erogazione dell'aiuto in favore delle Imprese di pesca aventi titolo all'esito del pronunciamento del Ministero competente circa il rispetto del massimale di spesa assegnato all'Italia ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24/07/2007;
7. Di dare atto che gli allegati a), b), c) costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente Deliberato.

Allegati:

- Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del 9/04/2010,
- Allegato b) nota RA 73545 del 21/04/2010,
- Allegato c) criteri di erogazione dell'aiuto de minimis 2010.

Seguono allegati

Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 9/04/2010.

Direzione Politiche Agricole Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMAMZIONE VENATORIA
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO POLITICHE ITTICHE NAZIONALI E REGIONALI

Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura
(L.R. 5/8/2004 n. 22, art. 3 e s.m.i.)

- SEDUTA DEL 09 APRILE 2010
Il riunione/2010

Documento composto da n. 06 facciate.
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 402 del 17 MAG. 2010

-VERBALE -

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Valter Garanti)
Fernando

Il giorno 09 Aprile 2010, in Via Catullo n. 17, presso la Sala riunioni "GRISI" della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di Pescara (secondo piano), con inizio alle ore 10.00, si è tenuta una riunione della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura (di seguito, per brevità, denominata "Conferenza") convocata dal Componente la Giunta con nota n. 351/ Segr. del 01/04/2010.

La conferenza è convocata in via straordinaria.

La conferenza raggiunge il numero legale in seconda convocazione.

Svolge le funzioni di Presidente il Dott. Di Paolo Antonio, delegato dall'Assessore Regionale alla Pesca Mauro Febbo.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Fernando D'ANSELMO.

Sono presenti i soggetti a fianco barrati con la "X":

	ENTE/ASSOCIAZIONE	TITOLARE	BARRATO CON "X" SE PRESENTE	SUPPLENTE	BARRATO CON "X" SE PRESENTE
1	Provincia di Chieti	Gaetano Nicola GRECO	=	Giuliano RITUCCI	=
2	Provincia di Teramo	Ermino D'AGOSTINO	=	Orazio DI MARCELLO	=
3	Provincia di Pescara	Franco RECCHIA	=	Antonello COLANTONI	=
4	Comune di Ortona	Giulio NAPOLEONE	=	Annalisa SCHIAZZA	=
5	Comune di Pescara	Riccardo PADOVANO	=	Antonio MASTROLUCA	=
6	Comune di Vasto	Francesco SALVATORELLI	=	Luca MASTRANGELO	=
7	Comune di Giulianova	Alfonso VELLA	=	Emidio ANDRENACCI	=
8	C.C.I.A.A. di Pescara	Giuseppe GASPARRONI	=	Rocco D'INCECCO	=
9	C.C.I.A.A. di Chieti	Franco RICCI	X	Michele CARBONE	=
10	C.C.I.A.A. di Teramo	Vincenzo STAFFILANO	=	Marco VAGNONI	=
11	Capitan. di Porto di PE (Direzione Marittima)	Eliana DI DONATO	X	Stefano LUCIANI	=

Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 9/04/2010.

12	Capitan. di Porto di Ortona (CH)	Matteo ORSOLINI	X	Angelo CAPUZZIMATO	=
13	Lega Coop Abruzzo	Carlo SALVATORE	=	Giuseppe RANALLI	=
14	UNCI - Pesca Abruzzo	Claudio LATTANZIO	X	Giuseppe SICHETTI	=
15	FederCooPesca Abruzzo	Paola D'ANGELO	X	Luigi UCCI	=
16	FederPesca Abruzzo	Nicolino NATARELLI	=	Vincenzino SPECA	=
17	Agci Pesca Abruzzo	Bruno LAUDUCCI	=	Bruno CINALLI	=
18	CISL Abruzzo	Alessandro COLLEVECCHIO	=	Salvatorino PUGLIA	=
19	UIL Abruzzo	Flaviano DI GIOSAFAT	X	Amelia PAGLIARO	=
20	UGL Abruzzo	Damiano LA CIVITA	=	Daniela SALONE	=
21	CGIL Abruzzo	Giuliano GRANATA	X	Ivano D'ALIMONTE	=
22	Assoc. Piscicultori Italiani	Maurizio GRISPAN	=	Antonio TRINCANATO	=
23	I.Z.S. " G.CAPORALE " dell' Abruzzo e del Molise, di Teramo	Giorgio GIORGETTI	=	Alessandro PAVONE	=
24	ARTA Abruzzo	Giuseppe FERRANDINO	X	Vincenzo RONZITTI	=
25	Regione Abruzzo Servizio Economia Ittica e Programmaz. Venatoria	Antonio Di PAOLO	X	Non previsto	=

Partecipano in qualità di auditori , senza diritto al voto:

Walter Squeo (Coordinatore regionale Federpesca), Dott.ssa Carla GIANSANTE dell'I.Z.S. "G.Caporale" d'Abruzzo e del Molise di Teramo, STV (CP) Giovanni Paolo Arcangeli (Capitaneria di Porto di Pescara), Raggi Daniele e Nicola Caporale del Servizio Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine Regionale.

Alle ore 10.15 si da inizio ai lavori.

Il numero legale viene mantenuto per tutta la durata dei lavori della Conferenza.

... omississ...

Si passa, quindi, al punto 2 dell'O.d.G. , inerente l'acquisizione del parere della Conferenza sulla destinazione di risorse finanziarie del fondo unico della pesca (cap. 142338 del Bilancio regionale 2010) per corrispondere aiuti economici, in regime "de minimis", alle Imprese di Pesca operanti nel Compartimento Marittimo di Ortona in conseguenza delle limitazioni alle attività di pesca provocate dal prelievo di materiali sabbiosi diretti al ripascimento morbido di tratti di litorale abruzzese.

Dr. Fernando D'ANBELMO

Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 9/04/2010.

Informa i presenti che , per quanto a lui noto, l'Assessore alla Pesca , assente all'odierna riunione in quanto impegnato in altra sede, avrebbe manifestato la disponibilità a destinare aiuti finanziari, da corrispondere in regime "de minimis", per l'importo complessivo di euro 100 mila.

Comunica che, per quanto ha avuto modo di conoscere per le vie brevi, il Presidente di "Federcoopescas Abruzzo", Ricci Franco, avrebbe consegnato, in data 30/3/2010, alla Segreteria dell'Assessore Mauro Febbo una specifica richiesta di indennizzo per gli operatori della piccola pesca di Ortona corredata di "Informazioni specifiche sulla piccola pesca". La nota viene resa disponibile seduta stante dall'interessato, presente ai lavori della Conferenza in quanto membro effettivo di essa , per essere acquisita agli atti della Conferenza. Essa risulta pertanto allegata al presente verbale. Acquisitane la disponibilità, ne vengono rappresentati brevemente i contenuti ai presenti.

Invita l'Ing. Daniele RAGGI – Dirigente Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine presso il Genio Civile di Pescara – ad illustrare lo stato dell'arte dei lavori di cui trattasi.

Raggi riferisce che la Conferenza ha già espresso parere favorevole nella seduta del 13/01/2010 ai lavori di cui trattasi; spiega che il prelievo della sabbia è iniziato il 20 febbraio 2010 e terminerà nella seconda decade di maggio, e comunque non oltre il 31/05/2010. Allo stato attuale sarebbe stato raggiunto un avanzamento dei lavori pari a circa il 75 % ; il prelievo ha riguardato la sola cava sottomarina individuata nella zona di Ortona , ad una batimetria di circa 10 metri; la tecnologia di prelievo utilizzata, a suo giudizio, non dovrebbe aver creato problemi alla pesca in quanto il pescaggio dell'unità navale interessata è di circa 9 metri; precisa inoltre che è in corso l'avvio del monitoraggio dell'area.

Caporale spiega che l'area interessata dal prelievo, comprensiva della fascia di rispetto necessaria per eseguire le movimentazioni dei mezzi interessati, è di circa 1500 metri x 600 metri e si colloca ad una distanza dalla costa compresa tra i mille e i duemila metri. Detta area è stata interdetta alla pesca per tutto il periodo dei lavori. In tal senso, una forma di disagio alla marineria si può dire che sia stata e sarà arrecata almeno per la durata dell'escavazione.

Ferrandino – ARTA- informa che il monitoraggio eseguito sulla colonna d'acqua ha evidenziato che la trasparenza dell'acqua è rimasta invariata; comunica inoltre che, dopo la fine dei lavori, sarà fatta una caratterizzazione specifica dei sedimenti e del bentos.

Giansante Carla – IZS - precisa che , al fine di valutare l'impatto sulla risorsa ittica sarebbe necessario disporre anche della caratterizzazione specifica dei sedimenti e del bentos riferita alla situazione iniziale.

Ricci spiega che a il problema riguarda essenzialmente la piccola pesca di stanza nel porto di Ortona in quanto a Vasto i lavori di scavo non vengono eseguiti . E' comunque previsto, per la risorsa "vongola", l'esecuzione di uno specifico piano di monitoraggio per il quale vi è un protocollo di intesa con il Co.Ge.Vo. Frentano. Sostiene che il problema per la cd "piccola pesca" esiste in quanto detta attività è localizzata per zone e quindi il danno maggiore viene subito da quei pescatori che , come pratica usuale , esercitano la pesca nella zona in cui vengono eseguiti gli scavi. Vi è inoltre il danno futuro in quanto il bentos dell'area di scavo è stato sicuramente sconvolto e necessiteranno anni per ripristinarlo. A tal fine indica quale possibile strumento di ripristino il ripopolamento diretto con larve di lumachine.

Di Paolo, tenuto conto del carattere non univoco degli interventi , allo scopo di pervenire a conclusioni certe e non controvertibili, chiede all'assemblea di stabilire:

- 1) se la sussistenza di un danno per la marineria sia da considerare acclarata o se sia necessario eseguire uno studio scientifico per valutare gli impatti effettivamente subiti dall'ecosistema marino e dalle risorse ittiche .
- 2) se le sole unità della cd. "piccola pesca locale" interessate al problema siano quelle di stanza nel porto di Ortona .

Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 9/04/2010.

- 3) se per ricostituire adeguatamente gli stock faunistica, sia necessario interdire ulteriormente l'attività di pesca nella zona considerata, estendendola ad un periodo successivo al termine dei lavori;
- 4) se si ritenga opportuno finanziare anche il "ripopolamento" dell'area in questione;

Carla Giansante – IZS, sostiene che sarebbe necessario, prima di porre in essere interventi, attendere i risultati delle analisi del bentos, da porre in relazione con quelle pre-lavori. Senza uno studio non può asserirsi in via presuntiva la sussistenza di un danno subito dalla marineria, né che sia opportuno un ripristino attivo dello status quo ante.

Paola D'Angelo sostiene invece che, in prima istanza, va pagato ai pescatori interessati il disagio subito, essendo esso certamente dipeso dalla interdizione delle attività di pesca nella zona di escavazione. Per il futuro andrebbe fatta una adeguata valutazione scientifica che potrebbe essere utile a valutare cosa effettivamente sia accaduto sul fondale marino. Dette analisi potrebbero essere utili anche per capire, in anticipo, quali sono le conseguenze di lavori di questo tipo.

Di Paolo chiede, in particolare ai rappresentanti della Capitaneria di Porto, se si possa stabilire se i pescatori, non potendo posizionare gli attrezzi da posta nella zona marina oggetto dei lavori, non abbiano svolto attività di pesca o se siano, invece, andati a pescare altrove, spostandosi di qualche centinaio di metri. Afferma infatti che per erogare legittimamente l'aiuto è necessario stabilire il rapporto di causalità diretto tra lavori e "danno-disagi" rappresentati da Federcoopescas. Chiede se, qualora il riferimento sia non un danno già insorto, ma a quello che potrebbe derivare dal temuto depauperamento della fauna ittica, convenga intervenire con un ripopolamento attivo (ad esempio, come proposto da Ricci, seminando larve di lumachine) o se sia preferibile un intervento indiretto, lasciando che l'effetto si produca naturalmente mediante fermi pesca da attuare successivamente al termine dei lavori.

Di Giosafat chiede a sua volta di conoscere quante unità da pesca sono interessate dal problema e quanti sono i lavoratori.

Orsolini – Capitaneria di Porto di Ortona, informa che in linea di massima le barche interessate dovrebbero essere quelle di stanza nel porto di Ortona;

Di Donato - Capitaneria di Porto di Pescara, tuttavia, precisa che presso le Autorità Marittime non esistono dati oggettivi e verificabili per individuare, nel caso della cd. "piccola pesca", quali sono le barche che effettivamente pescano nella zona marina in questione; in relazione a dette unità da pesca non è possibile verificare né quanti giorni a settimana escono dal porto (detta verifica viene fatta solo per le grandi unità da pesca) e neanche dove vanno a pescare una volta uscite.

Paola D'Angelo afferma che è comunque possibile individuare le barche presenti presso il Porto di Ortona ed armate nel periodo considerato.

Granata afferma che comunque è possibile affermare che gli scavi in questione hanno sicuramente causato danno al mare e alle risorse marine. Propone un periodo di fermo pesca effettivo e verificabile abbinato ad un adeguato monitoraggio scientifico dell'area.

Lattanzio condivide la proposta di Granata. Sostiene che sarebbe anche utile verificare se, considerata la limitata dimensione dell'area marina interessata, la stessa è adeguata a consentire l'attività di pesca a tutte le barche della piccola pesca di stanza nel porto di Ortona. Precisa infatti che l'areale interessato ha un'estensione tale che difficilmente vi potrebbe pescare più di una barca per volta.

Orsolini – Capitaneria di Porto di Ortona, aggiunge che, essendo l'area marina in discorso ubicata in prossimità della zona di imbocco del Porto di Ortona, l'area ove è consentito posizionare gli attrezzi da pesca è meno ampia di quella interessata dalle operazioni di scavo.

Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 9/04/2010.

Ricci afferma che nel mare, di fatto, esiste una zonizzazione e una divisione delle zone di pesca tra pescatori non scritta; tale situazione è anche determinata dalla esigua dimensione delle unità da pesca della cd. piccola pesca. Per cui è verosimile affermare che in detta zona, anche a turno, e in diversi periodi dell'anno, eseguono le attività di pesca sempre le stesse unità da pesca, che sono quelle di stanza al Porto di Ortona.

Di Paolo chiede nuovamente se il danno sulla risorsa ittica è automatico, in quanto direttamente collegato ai lavori di cui trattasi in conseguenza della sola verifica dell'esecuzione dei lavori stessi oppure se è necessario accertarlo mediante uno specifico studio.

Giansante – IZS, ritiene che, non essendo stata eseguita preliminarmente una analisi sul bentos è difficile fare un confronto con la situazione attuale; la valutazione dello stato attuale (della risorsa ittica) può essere comunque fatta, ma richiederebbe mesi di indagini.

Caporale precisa che le analisi del bentos sono state effettuate dall'A.R.T.A. nell'ambito della caratterizzazione del sito. Precisa inoltre che, tenuto conto della tipologia dei lavori, che interessano l'ambiente bentonico marino, una certa influenza nell'ambiente marino del "situ" è prevedibile, con una relativa interferenza con le attività della piccola pesca.

Di Paolo chiede se un eventuale fermo da attuare per singoli attrezzi da pesca potrebbe essere pratica utile in alternativa al fermo totale.

Di Donato – Capitaneria di Porto di Pescara, afferma che il piccolo pescatore, nel corso dell'anno, sceglie l'attrezzo da pesca in funzione delle sue necessità e spesso non usa certi attrezzi ma altri. Quindi, sbarcare uno o più attrezzi da pesca non rappresenta un vera misura di intervento, essendo di fatto una pratica ordinaria. Ritiene utile adottare altri elementi oggettivamente verificabili e, a tal fine, ritiene che il fermo dovrebbe essere totale, mediante riconsegna dei documenti di bordo presso l'Autorità marittima.

Granata, condivide la proposta della Di Donato.

Di Paolo rileva a questo punto che, quanto meno con riferimento agli esercenti pesche speciali, che ricadono proprio nel periodo considerato, ove trovi conferma quanto sostenuto da più parti circa il fatto che esse insisterebbero proprio sull'area interessata al prelievo, potrebbe ritenersi che l'attività di prelievo sia di per se causa di danno; allo scopo di trarre le conclusioni operative dell'ampia discussione, chiede alla Conferenza, che ha comunque manifestato, sia pure con accenti diversi, un parere favorevole all'attuazione di una misura di aiuto, di esprimere il proprio parere sulle seguenti ipotesi:

1. per i pescatori delle c.d. "pesche speciali" (rossetto e bianchetto) individuare le Imprese interessate dall'aiuto "de minimis" mediante indagine conoscitiva (questionario) per capire quali sono quelli che effettivamente pescano nell'area interessata dai lavori di escavo;
 2. per le altre unità di piccola pesca operanti in zona eseguire un fermo pesca totale per un periodo di tempo da stabilire;
- oppure

3. per le altre unità di piccola pesca operanti in zona eseguire un fermo pesca per attrezzo.

A seguito della conta dei voti espressi la Conferenza esprime parere favorevole per il solo punto 1); non si evidenzia nessuna maggioranza né per il punto 2), né per il punto 3), in quanto i votanti sono 4 favorevoli e 4 non favorevoli per entrambe le opzioni.

Su eccezione di Paola D'Angelo, si dà atto che la suddetta votazione non tiene conto del voto manifestato da Walter Squeo (Federpesca) in quanto non ancora formalmente nominato componente della Conferenza.

Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 9/04/2010.

Di Paolo prende atto che l'unica proposta fin qui approvata è quella che riguarda l'aiuto in favore delle "pesche speciali", ma propone all'Assemblea di esprimersi, in via aggiuntiva, sulla seguente ipotesi di mediazione:

- aiuto de minimis alle unità di piccola pesca di stanza nel porto di Ortona che aderiscano volontariamente ad un fermo totale della durata di un mese .

Su tale proposta la Conferenza si esprime positivamente con 5 voti favorevoli, nessun contrario e tre astenuti.

...omississ...

Alle ore 12.30 la seduta è tolta.

Il verbalizzante
Dott. Fernando D'Anselmo




Allegati:

- 1) ... omississ....

Il Segretario
Dott. Fernando D'Anselmo

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Economico e Politiche Ittiche
Ufficio Monitoraggio e Controllo,
Politiche Ittiche Nazionali e Regionali



La presente copia composta di n. 6 fascicoli
è conforme all'originale esistente presso questo
Servizio
Pescara, li 09/04/2010

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr. Fernando D'ANSELMO

Allegato b) – Nota RA73545 del 21/04/2010.



GIUNTA REGIONALE

Documento composto da n. 05 fasciate
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 402 del 17 MAG. 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garavito)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

DH 8 - SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

DH 8A - Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali

Via Catullo 17 (IV° piano) , 65127 - PESCARA

Prot. n. RA 73545

Pescara, li 21/04/2010

Invio: lettera raccomandata postale a.r.

Fax: 06 85.35.99.92

Al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali Dipartimento delle Politiche di
Mercato Direzione Generale per la Pesca
e l'Acquacoltura
c.a. Direttore Generale
Dott. Francesco Saverio Abate
Via dell'Arte n. 16
00144 ROMA (Eur)

OGGETTO: Aiuti concessi nel settore della pesca in regime "de minimis". "Aiuto de minimis 2010" (Abruzzo), importo preventivato: euro 1.00.000,00. Richiesta verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 875/2007

Con la presente si partecipa a codesto Ministero che, in conseguenza dei lavori (tuttora in corso) di escavazione del fondale marino finalizzati al prelievo di sabbia destinata al ripascimento del litorale, con interessamento del tratto di mare antistante il porto di Ortona, si è determinata una rilevante situazione di disagio, derivante dal danno causato ai fondali marini ed alle risorse ittiche pescabili, per le imprese esercenti la piccola pesca costiera di stanza nel porto di Ortona, tra cui risultano particolarmente colpite le imprese di pesca autorizzate alle pesche speciali di bianchetto e rossetto.

Al fine di compensare parzialmente i disagi subiti dalla predetta marineria, la Regione Abruzzo intende, nell'immediato, concedere un aiuto straordinario, in regime de minimis, alle imprese di pesca interessate, specificando che, con esclusione di quelle addette alle pesche speciali che operavano proprio nell'area di escavazione o in prossimità di essa, le altre potenziali beneficiarie riceveranno il contributo a condizione che si impegnino ad eseguire, entro il 31/12/2010, un fermo volontario di trenta giorni continuativi.

E-mail: fernando.danselmo@regione.abruzzo.it ; antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it

Telefono: 085.767.2800 ; 085.767.2810; fax: 085.767.2932.

Dr. Fernando DANSELMO

Pagina 1 di 2



Allegato b) – Nota RA73545 del 21/04/2010.

L'aiuto sarà erogato in regime "de minimis", alle Imprese aventi titolo sulla base degli ulteriori criteri che sono in corso di approvazione, di cui si acclude ad ogni buon conto un documento esemplificativo, e dovranno essere ripartiti, alla "parte", tra l'armatore e i marittimi, secondo quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

La somma complessiva da destinare all'intervento in discorso è di euro 100.000,00 (centomila/00) e sarà finanziata interamente con fondi della regione abruzzo.

Si chiede pertanto di prendere atto dell'intento della Regione Abruzzo di erogare il predetto aiuto "de minimis 2010" e di verificarne la compatibilità con il massimale di spesa assegnato all'Italia ai sensi dell'articolo 3. paragrafo 4. del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24/07/2007.


Si chiede inoltre l'attivazione delle procedure finalizzate a consentire, a questa Amministrazione regionale, di verificare il rispetto del limite di spesa individuale, per impresa da pesca e per triennio, nonché l'inserimento dei dati richiesti dalla vigente normativa all'interno del "registro informatico centralizzato degli aiuti de minimis per il settore della pesca" presente nel portale SIAN.

A tal fine si suggerisce di inserire l'aiuto in discorso all'interno del predetto registro informatico centralizzato, individuandolo come segue ed assegnando allo stesso il massimale di spesa a fianco riportato:

Denominazione sintetica dell'aiuto de minimis all'interno del registro centralizzato SIAN	Massimale assegnato (euro)
aiuto de minimis 2010 – regione abruzzo	100.000,00

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori notizie e chiarimenti.


Distinti saluti



FDA

Dr. Fernando DANSELMO

Il Dirigente del Servizio
Dott. Di Paolo Antonio



Allegato: Documento Esemplificativo (pagine 3).

E-mail: fernando.danselmo@regione.abruzzo.it ; antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it
Telefono: 085.767.2800 ; 085.767.2810; fax: 085.767.2932.

Allegato alla Nota RA73545 del 21/04/2010.

- DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO -

Denominazione aiuto: "aiuto de minimis 2010 – Regione Abruzzo".

Somma stanziata totale: euro 100.000,00.

Soggetto attuatore: Regione Abruzzo.

Modalità di attivazione: Avviso pubblico.

1. Soggetti beneficiari:

- a) Imprese di pesca operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona esercenti la pesca tradizionale del novellame da consumo e del rossetto (di seguito "pesca speciale") in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- i. partita IVA;
 - ii. iscrizione al Registro Imprese di Pesca di un Compartimento Marittimo della regione Abruzzo;
 - iii. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
 - iv. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 - v. non siano debentrici nei confronti della regione Abruzzo di contributi, a qualunque titolo percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell'istanza;
 - vi. ottemperino al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di adozione del presente provvedimento e la data di pagamento del contributo ammesso) e si impegnino, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito;
 - vii. imprese che:
 - 1) abbiano esercitato pesche speciali nel biennio 2008 e 2009 in forza di regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero competente;
 - 2) abbiano dichiarato, nello stesso periodo, gli specifici quantitativi di pescato alla competente Autorità Marittima ;
 - 3) siano in possesso, per l'anno 2010, dell'autorizzazione per la pesca del novellame per consumo e del rossetto;
 - 4) siano armatrici, per l'intero periodo autorizzato in licenza, delle medesime unità da pesca indicate nella stessa licenza;
 - 5) svolga abitualmente l'attività di pesca speciale nell'area marina interessata dai lavori di prelievo delle sabbie (cava sottomarina) di Ortona ubicata immediatamente a sud-est del porto omonimo sino al margine nord del promontorio di Acquabella.
- b) Cooperativa di pescatori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti ii , iii, iv, v, vi e vii , della precedente lettera a); la cooperativa richiedente , su delega dei pescatori , deve inoltre documentare:
- il rapporto associativo alla data del 20/02/2010 di ciascun pescatore per il quale avanza istanza;



Allegato alla Nota RA73545 del 21/04/2010.

- che il prodotto dagli stessi pescato, frutto dell'attività di pesca esercitata dalle barche interessate al contributo, è stato regolarmente fatturato nell'anno 2009.
- c) Imprese di pesca armatrici di unità da pesca di stanza nel porto di Ortona aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri non autorizzate all'utilizzo degli attrezzi trainati elencati nella Tabella 3 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione come modificato dal Regolamento (CE) n. 1799/2006 , in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- i. partita IVA;
 - ii. iscrizione al Registro Imprese di Pesca di un Compartimento Marittimo della regione Abruzzo;
 - iii. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
 - iv. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente , applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 - v. non siano debentrici nei confronti della regione Abruzzo di contributi, a qualunque titolo percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell'istanza;
 - vi. ottemperino al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di adozione del presente provvedimento e la data di pagamento del contributo ammesso) e si impegnino, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito;
 - vii. eseguano un fermo pesca volontario, della durata di 30 giorni continuativi, nel periodo compreso tra il termine dei lavori di scavo e il 31/10/2010, mediante deposito, presso l'Autorità Marittima Competente, dei documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per le unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo di combustibile;
 - viii. il fermo sia effettuato da una unità di pesca regolarmente armata ed equipaggiata (ai sensi dell'articolo 164 Codice di Navigazione) alla data di inizio dell'interruzione dell'attività di pesca, che fosse, alla data di avvio dei lavori di escavazione, di stanza nel porto di Ortona, iscritta nel registro comunitario delle navi da pesca e nel Compartimento Marittimo di Ortona, che abbia effettuato complessivamente almeno 75 giorni di pesca sia nell'anno 2008 che nell'anno 2009.
- d) Cooperativa di pescatori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti ii , iii, iv, v, vi, vii e viii, della precedente lettera c); la cooperativa richiedente, su delega dei pescatori , deve inoltre documentare:
- il rapporto associativo alla data del 20/02/2010 di ciascun pescatore per il quale avanza istanza;
 - che il prodotto dagli stessi pescato, frutto dell'attività di pesca esercitata dalle barche interessate al contributo, è stato regolarmente fatturato nell'anno 2009.



Dr. Fernando D'ANSELMÒ



Allegato alla Nota RA73545 del 21/04/2010.

Entità degli aiuti:

La somma complessivamente stanziata è pari ad euro 100.000,00 (centomila/00).

Le Imprese di pesca ed i pescatori in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, lettere a) e b) beneficiano di un contributo di importo non superiore ad euro 5.000,00 per unità da pesca, e comunque nel limite massimo dello stanziamento innanzi indicato.
Detto importo sarà erogato in unica soluzione.

Le Imprese di pesca ed i pescatori in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, lettera c) e d) beneficiano di un contributo di importo non superiore ad euro 5.000,00 per unità da pesca, e comunque nel limite massimo dello stanziamento innanzi indicato.
Detto importo sarà erogato in unica soluzione previo accertamento dell'avvenuta effettuazione del periodo di fermo pesca previsto.

Le somme assegnate dovranno essere ripartite, alla "parte", tra l'armatore e i marittimi, secondo quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima

Cumulo degli aiuti de minimis:

I contributi de minimis di cui ai precedenti paragrafi 1, lettere a) e lettera b) sono cumulabili per singola unità da pesca ammissibile, fermo restando il massimale di cui al Regolamento (CE) 875/2007 della Commissione del 24/07/2007.



FDA


Il Dirigente del Servizio
Dott. Di Paolo Antonio

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Economico Ittico e Programmazione Venatoria
Ufficio Monitoraggio e Controllo,
Politiche Ittiche Nazionali e Regionali


La presente copia composta di n. 5 facciate
è conforme all'originale esistente presso questo
Servizio

Pescara, li 22/04/2010

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr. Fernando D'ANSELMO



Dr. Fernando D'ANSELMO




Allegato c) - Criteri di erogazione dell'aiuto de minimis 2010.

Somma stanziata totale: euro 100.000,00.

Soggetto attuatore: Regione Abruzzo.

Modalità di attivazione: Avviso pubblico.

Documento composto da n. 03 facciate
 ALLEGATO come parte integrante alla deli-
 berazione n. 402 del 17 MAG 2010
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garanti)


1. Soggetti beneficiari:

- a) Imprese di pesca operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona esercenti la pesca tradizionale del novellame da consumo e del rossetto (di seguito "pesca speciale") in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- i. partita IVA;
 - ii. iscrizione al Registro Imprese di Pesca di un Compartimento Marittimo della regione Abruzzo;
 - iii. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
 - iv. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 - v. non siano debentrici nei confronti della regione Abruzzo di contributi, a qualunque titolo percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell'istanza;
 - vi. ottemperino al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di adozione del presente provvedimento e la data di pagamento del contributo ammesso) e si impegnino, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito;
 - vii. imprese che:
 - 1) abbiano esercitato pesche speciali nel biennio 2008 e 2009 in forza di regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero competente;
 - 2) abbiano dichiarato, nello stesso periodo, gli specifici quantitativi di pescato alla competente Autorità Marittima;
 - 3) siano in possesso, per l'anno 2010, dell'autorizzazione per la pesca del novellame per consumo e del rossetto;
 - 4) siano armatrici, per l'intero periodo autorizzato in licenza, delle medesime unità da pesca indicate nella stessa licenza;
 - 5) svolga abitualmente l'attività di pesca speciale nell'area marina interessata dai lavori di prelievo delle sabbie (cava sottomarina) di Ortona ubicata immediatamente a sud-est del porto omonimo sino al margine nord del promontorio di Acquabella.
- b) Cooperativa di pescatori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti ii, iii, iv, v, vi e vii, della precedente lettera a); la cooperativa richiedente, su delega dei pescatori, deve inoltre documentare:
- il rapporto associativo alla data del 20/02/2010 di ciascun pescatore per il quale avanza istanza;
 - che il prodotto dagli stessi pescato, frutto dell'attività di pesca esercitata dalle barche interessate al contributo, è stato regolarmente fatturato nell'anno 2009.



Allegato c) - Criteri di erogazione dell'aiuto de minimis 2010.

- c) Imprese di pesca armatrici di unità da pesca di stanza nel porto di Ortona aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri non autorizzate all'utilizzo degli attrezzi trainati elencati nella Tabella 3 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione come modificato dal Regolamento (CE) n. 1799/2006 , in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- i. partita IVA;
 - ii. iscrizione al Registro Imprese di Pesca di un Compartimento Marittimo della regione Abruzzo;
 - iii. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
 - iv. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente , applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 - v. non siano debentrici nei confronti della regione Abruzzo di contributi, a qualunque titolo percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell'istanza;
 - vi. ottemperino al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di adozione del presente provvedimento e la data di pagamento del contributo ammesso) e si impegnino, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito;
 - vii. eseguano un fermo pesca volontario, della durata di 30 giorni continuativi, nel periodo compreso tra il termine dei lavori di scavo e il 31/10/2010, mediante deposito, presso l'Autorità Marittima Competente, dei documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per le unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo di combustibile;
 - viii. il fermo sia effettuato da una unità di pesca regolarmente armata ed equipaggiata (ai sensi dell'articolo 164 Codice di Navigazione) alla data di inizio dell'interruzione dell'attività di pesca, che fosse, alla data di avvio dei lavori di escavazione, di stanza nel porto di Ortona, iscritta nel registro comunitario delle navi da pesca e nel Compartimento Marittimo di Ortona, che abbia effettuato complessivamente almeno 75 giorni di pesca sia nell'anno 2008 che nell'anno 2009.
- d) Cooperativa di pescatori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti ii , iii, iv, v, vi, vii e viii, della precedente lettera c); la cooperativa richiedente, su delega dei pescatori , deve inoltre documentare:
- il rapporto associativo alla data del 20/02/2010 di ciascun pescatore per il quale avanza istanza;
 - che il prodotto dagli stessi pescato, frutto dell'attività di pesca esercitata dalle barche interessate al contributo, è stato regolarmente fatturato nell'anno 2009.

Entità degli aiuti:

La somma complessivamente stanziata è pari ad euro 100.000,00 (centomila/00).

Le Imprese di pesca ed i pescatori in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, lettere a) e b) beneficiano di un contributo di importo non superiore ad euro 5.000,00 per unità da pesca, e comunque nel limite massimo dello stanziamento innanzi indicato.

Netto importo sarà erogato in unica soluzione.



Allegato c) - Criteri di erogazione dell'aiuto de minimis 2010.

Le Imprese di pesca ed i pescatori in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, lettera c) e d) beneficiano di un contributo di importo non superiore ad euro 5.000,00 per unità da pesca, e comunque nel limite massimo dello stanziamento innanzi indicato.

Detto importo sarà erogato in unica soluzione previo accertamento dell'avvenuta effettuazione del periodo di fermo pesca previsto.


Le somme assegnate dovranno essere ripartite, alla "parte", tra l'armatore e i marittimi, secondo quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima

Cumulo degli aiuti de minimis:

I contributi de minimis di cui ai precedenti paragrafi 1, lettere a) e lettera b) sono cumulabili per singola unità da pesca ammissibile, fermo restando il massimale di cui al Regolamento (CE) 875/2007 della Commissione del 24/07/2007.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Servizio Economico, Politiche Regionali e di Sviluppo Rurale
 Ufficio Monitoraggio e Controllo,
 Politiche Ittiche Nazionali e Regionali



La presente è stata firmata e conforme all'originale presso questo Servizio

Pescara, li 22/04/2010

Il Responsabile dell'Ufficio
 Dr. Fernando D'ANSELMO



Dr. Fernando D'ANSELMO

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 17.05.2010, n. 405:

Calendario scolastico regionale 2010/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 74 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e s. m. i.,
- l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
- l'art. 138 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che delega alle Regioni, tra l'altro, la determinazione del Calendario scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003,
- gli artt. 5 e 8 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59",
- l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione",
- gli artt. 7 e 10 del D.Lgs 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,

a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53",

- il D. M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 80 del 3.10.2007 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico,
- l'O. M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 92 del 5.11.2007 "Attività recupero debiti",
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*",
- la Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

Tenuto conto che il Calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come segue:

- tutte le domeniche
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 dicembre, Natale
- 26 dicembre, Santo Stefano
- 1° gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania
- il lunedì dopo Pasqua
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro

- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- la festa del santo Patrono;

Ritenuto opportuno definire i margini regionali, nel rispetto del citato DPR 8 marzo 1999, n. 275, che consentano alle singole Istituzioni Scolastiche, sulla base della programmazione didattica del collegio dei docenti, di procedere ad opportuni adattamenti del Calendario scolastico regionale, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglia;

Tenuto conto del parere espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo con nota prot. AOODRAB n. 4954 del 4.5.2010, acquisita al prot. della Direzione in data 6 maggio 2010, al n. RA85051/DL24/A;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per l'anno 2010/2011 come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e dal Dirigente del Servizio "Politiche dell'Istruzione, dell'Educazione e del Diritto allo Studio" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

- 1) Di approvare il Calendario scolastico 2010/2011, come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinato come segue:
 - le lezioni hanno inizio lunedì **20 settembre 2010**;

tembre 2010;

- le lezioni hanno termine sabato **11 giugno 2011** e giovedì 30 giugno 2011 per la sola scuola dell'infanzia;
- le lezioni sono sospese:
 - da venerdì 24 dicembre 2010 a giovedì 6 gennaio 2011,
 - da giovedì 21 aprile 2011 a mercoledì 27 aprile 2011;
- i giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono n. 207, o 206, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le lezioni.

2) Di disporre che:

- le Istituzioni Scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell'Offerta Formativa, possono definire eventuali adattamenti del Calendario scolastico regionale, all'interno dei 207 o 206 giorni stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 297/94 e dal DPR 275/99, nonché delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;
- i suddetti adattamenti sono deliberati dalle Istituzioni Scolastiche, anche previa intese con quelle ricadenti nel medesimo territorio per fare emergere, ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi, per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;
- i suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative e didattiche, da compensare, in altri periodi dell'anno scolastico, attraverso congrue

modalità e tempi di recupero.

- 3) Di stabilire che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare i calendari di cui sopra, approvati, al competente Servizio della Direzione “Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, entro il 30 settembre 2010, allegando lo stralcio del verbale e della delibera dell’Organo collegiale.
- 4) Di stabilire, altresì, che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare, in tempi utili, il proprio calendario agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte all’organizzazione del sistema scolastico e

dei relativi servizi complementari.

- 5) Di trasmettere il presente provvedimento alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di competenza.
- 7) Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito www.regione.abruzzo.it.

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO - CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2010-2011

ALL. "A"

Legenda:

Festività

Sospensione delle lezioni

Domeniche

	Sett. 2010	Ott. 2010	Nov. 2010	Dic. 2010	Genn. 2011	Febr. 2011	Marzo 2011	Apr. 2011	Magg. 2011	Giugno 2011
1.	m	v	v	m	s	m	m	v	d	m
2.	g	s	m	g	d	m	m	s	l	g
3.	v	d	m	v	l	g	g	d	m	v
4.	s	l	g	s	m	v	v	l	m	s
5.	d	m	v	d	m	s	s	m	g	d
6.	l	m	s	l	g	d	d	m	v	l
7.	m	g	d	m	v	l	l	g	s	m
8.	m	v	l	m	s	m	m	v	d	m
9.	g	s	m	g	d	m	m	s	l	g
10.	v	d	m	v	l	g	g	d	m	v
11.	s	l	g	s	m	v	v	l	m	FINE
12.	d	m	v	d	m	s	s	m	g	d
13.	l	m	s	l	g	d	d	m	v	l
14.	m	g	d	m	v	l	l	g	s	m
15.	m	v	l	m	s	m	m	v	d	m
16.	g	s	m	g	d	m	m	s	l	g
17.	v	d	m	v	l	g	g	d	l	v
18.	s	l	g	s	m	v	v	l	m	s
19.	d	m	v	d	m	s	s	m	g	d
20.	INIZIO	m	s	l	g	d	d	m	v	l
21.	m	g	d	m	v	l	l	g	s	m
22.	m	v	l	m	s	m	m	v	d	m
23.	g	s	m	g	d	m	m	s	l	g
24.	v	d	m	v	l	g	g	d	m	v
25.	s	l	g	s	m	v	v	l	m	s
26.	d	m	v	d	m	s	s	m	g	d
27.	l	m	s	l	g	d	d	m	v	l
28.	m	g	d	m	v	l	l	g	s	m
29.	m	v	l	m	s	m	m	v	d	m
30.	g	s	m	g	d	m	m	s	l	FINE Sc. Infanzia
31.	v	d	m	v	l	g	g	d	m	
Tot.	10	26	25	19	21	24	27	20	26	9



Totale: gg. 207 (206, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le lezioni).
 ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 405 del 17 MAG 2010
 IL SEGRETARIO DECA GIUNTA

La presente copia, composta di IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
 di facciata, è conforme all'originale emesso in questo Ufficio
 D.s.sa Maria Rosa Di Lallo



DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA n. 76 DETERMINAZIONE 20.05.2010,
n. DA13/125:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato ALMD6, di potenza pari a 997,92 Kwp da ubicarsi nel Comune di Fresagrandinaria (CH) in località Tre li Monti, foglio n. 18 particelle n. 54, 56, 48, 4017 e 32. Società: CASSETTE s.r.l. Via Caduti di Cefalonia, 76 64100 Firenze (FI).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportare:

Art. 1

La società CASSETTE s.r.l. con sede legale nel Comune di Firenze (FI) in Via Caduti di Cefalonia, 76), di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,92 Kwp da ubicarsi nel

Comune di Fresagrandinaria (CH) in località Tre li Monti, foglio n. 18 particelle n. 54, 56, 48, 4017 e 32.

Omissis

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società CASSETTE s.r.l. con sede legale nel Comune di Firenze (FI) in Via Caduti di Cefalonia, 76 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA n. 77 DETERMINAZIONE 20.05.2010,
n. DA13/126:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato ALMD7, di potenza pari a 498,96 kWp da ubicarsi nel Comune di Fresagrandinaria (CH) in località Tre Li Monti, foglio n. 18 particella n. 47, 48, 49, 4017 e 32. Società: CASETTE srl Via Caduti di Cefalonia Firenze (FI).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società CASETTE srl con sede legale nel Comune di Firenze (FI) in Via Caduti di Cefalonia, di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 498,96 kWp da ubicarsi nel Comune di Fresagrandinaria (CH) in località Tre Li Monti, foglio n. 18 particelle n. 47, 48, 49, 4017 e 32;

Omissis

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società CASETTE srl con sede legale nel Comune di Firenze (FI) in Via Caduti di Cefalonia nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette

copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA n. 79 DETERMINAZIONE 27.05.2010,
n. DA13/144:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999,60 kWp da ubicarsi in loc. Campo Mirabello foglio 15 particelle n. 65, 267 (ex 91) e 269 (ex 92) del Comune di Montebello di Bertona (PE). Società: RINOVA s.r.l. C.da Ponte S. Antonio n. 5 65017 Penne (PE).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

la Società Rinova s.r.l. con sede legale nel Comune di Penne (PE) in C.da Ponte S. Antonio n. 5, di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 999,60 kWp da ubicarsi in loc. Campo Mirabello foglio 15 particelle n. 65, 267 (ex 91) e 269 (ex 92) del Comune di Montebello di Bertona (PE).

Omissis

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Rinova s.r.l. con sede legale nel Comune di Penne (PE) in C.da Ponte S. Antonio n. 5, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,

POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA n. 80 DETERMINAZIONE 27.05.2010,
n. DA13/145:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6000 kWp da ubicarsi nel Comune di Sant'Omero (TE) in località Colle Casone, foglio n. 18 particelle n. 175, 234, 235, 236, 237, 239 e parte delle particelle 171, 232, 233 e 238; Società: RM Solar srl Via Sant'Arcangelo Bellante (TE).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società RM Solar srl con sede legale nel Comune di Bellante (TE) in Via Sant'Arcangelo di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6000 kWp da ubicarsi nel Comune di Sant'Omero (TE) in località Colle Casone, foglio n. 18 particelle n. 175, 234, 235, 236, 237, 239 e parte delle particelle 171, 232, 233 e 238;

Omissis

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società RM Solar srl con sede legale nel Comune di Bellante (TE) in Via Sant'Arcangelo nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE RISORSE UMANE
E STRUMENTALI

DETERMINAZIONE 21.05.2010, n. DD/79:

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori (LILT) 65124 PESCARA.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori con sede legale c/o U.O. Oncologia Medica dell'Ospedale Civile Spirito Santo, in Via Fonte Romana n. 8 di PESCARA;
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRETTORE
Dott. Claudio Di Giampietro

DIREZIONE RISORSE UMANE
E STRUMENTALI

DETERMINAZIONE 21.05.2010, n. DD/80:

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Vigili del Fuoco in Congedo" 66020 POLLUTRI (CH).

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione "Vigili del Fuoco in Congedo" con sede legale in contrada Colledonne, s.n. di POLLUTRI (CH);
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRETTORE
Dott. Claudio Di Giampietro

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 26.05.2010, n.
DH7/454/USI CIVICI:

L.R. n. 25/88. Comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE FORESTALI,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO come da deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2010 dell'Amministrazione medesima;
- 2) di autorizzare il Comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di CASTELVECCHIO SUBEQUO e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di CASTELVECCHIO SUBEQUO; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
- 5) di fare obbligo al Comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- 6) di dare atto che ogni eventuale concessione già disposta in carenza della presente specifica autorizzazione è da intendersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 26.05.2010, n.
DH7/455/USI CIVICI:

L.R. n. 25/88. Comune di MAGLIANO de' MARSII (AQ) - Autorizzazione alla concessione di terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE FORESTALI,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi

degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di MAGLIANO de' MARSII come da deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2010 di MAGLIANO de' MARSII;

- 2) di autorizzare il Comune di MAGLIANO de' MARSII a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le miglorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di MAGLIANO de' MARSII e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di MAGLIANO de' MARSII; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di MAGLIANO de'

MARSI; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di MAGLIANO de' MARSI con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

- 5) di fare obbligo al Comune di MAGLIANO de' MARSI di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- 6) di dare atto che ogni eventuale concessione già disposta in carenza della presente specifica autorizzazione è da intendersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di MAGLIANO de' MARSI, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 18.05.2010, n. DG21/66:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento dell'impresa alimentare "Avicola Fattore Roberto" sede legale e stabilimento in via Piana Santa Liberata snc, 67031 comune di Castel di Sangro (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa-

1. di aggiornare l'atto di riconoscimento dell'impresa alimentare della Ditta "Avicola Fattore Roberto" per l'attività di imballaggio uova sito in via Piana Santa Liberata snc, comune di Castel di Sangro (AQ) come da planimetria allegata all'istanza del 04.11.2009 già citata in premessa;
2. di annullare e ritirare il proprio precedente provvedimento prot. 28655DG11/I.A.1 del 3 dicembre 2008;
3. di confermare per la ditta in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

IT

H119S

CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

Impianto: centro imballaggio uova, categoria: 10 – uova e derivati, prodotti: uova in guscio;

Il Sig. Fattore Roberto c.f. FTTRRT73S13C096B, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

4. di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
5. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A.S.L. di Avezzano/Sulmona/L'Aquila che è incaricata di ritirare il precedente provvedimento autorizzativo;
6. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
8. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 18.05.2010, n. DG21/67:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - cambio della ragione sociale dalla ditta "Val Pescara Carni di Mammarella D. & C. S.a.s.", alla Ditta "La San Callisto Carni S.r.l.", sede legale in

via Gabriele D'Annunzio 31/32, comune di Manoppello (PE) e stabilimento in via San Callisto 52, 65024 - Manoppello (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa-

1. che la ragione sociale dello stabilimento, già iscritto negli speciali elenchi della precedente normativa di settore della ditta "Val Pescara Carni di Mammarella D. & C. S.a.s." è variata a favore della ditta subentrante "**La San Callisto Carni S.r.l.**" sede legale e stabilimento in via San Callisto 52, comune di Manoppello (PE);
2. di annullare e ritirare il proprio precedente provvedimento DG11/186 del 4 novembre 2009;
3. di confermare al sopracitato stabilimento il numero unico di riconoscimento definitivo:

IT

B7B88

CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/ che raggruppa e riassume tutte le tipologie di riconoscimento e cioè:

**- Impianto: laboratorio di sezionamento;
Categoria: 1, carne degli ungulati domestici;**

La Sig.ra Camarra Maria Carmela, C.F. CMRMCR67M52C474G, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuta a

comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

4. di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
5. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A.S.L. di Pescara che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
6. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
8. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n. DG21/68:
Reg. (CE) n. 853/2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 – Revoca riconoscimento all'Impresa Alimentare "Di Giorgio Valterio" impianto in via Puccini 21, Pescara.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le ragioni esposte in narrativa –

- di **REVOCARE**, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento **IT 1759 CE** rilasciato con il decreto del Ministero della Sanità prot. n. 600.9/24481/ag50/3465 del 01.12.1998 all'impianto di cernita e sezionamento prodotti della pesca della Ditta "Di Giorgio Valterio" con sede legale ed impianto in via Puccini 21, comune di Pescara,
- di provvedere alla cancellazione del riconoscimento dello stabilimento dagli elenchi presenti sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
- di inviare il presente atto di **REVOCA** al Responsabile della Ditta per il tramite della **ASL**, competente per territorio;
- di comunicare dell'adozione del presente atto di **REVOCA** al Sindaco del Comune di Pescara, località ove ha sede lo stabilimento in parola;
- di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 26.05.2010, n. DG21/69:
Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - cambio della ragione sociale dalla ditta "Food2Go S.r.l.", alla Ditta "Richetti S.p.a.", sede legale in zona Ind.le S. Maria Poggiarelli, comune di

Caltagirone (CT) e stabilimento in via Ruscitti - zona Ind.le San Atto, 64100 Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa-

1. che la ragione sociale dello stabilimento, già iscritto negli speciali elenchi della precedente normativa di settore della ditta "Food2Go S.r.l." è variata a favore della ditta subentrante "**Richetti S.p.a.**" sede legale in zona Ind.le S. Maria Poggiarelli, comune di Caltagirone (CT) e stabilimento in via Ruscitti - zona Ind.le San Atto, 64100 Teramo;
2. di annullare e ritirare il proprio precedente provvedimento DG11/124 del 24 giugno 2009;
3. di confermare al sopracitato stabilimento il numero unico di riconoscimento definitivo:

IT

927 L

CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/ che raggruppa e riassume tutte le tipologie di riconoscimento e cioè:

- Impianto: attività generali; Categoria: 0, centro di riconfezionamento (prodotti lattiero-caseari porzionati o grattugiati e riconfezionati);

- Impianto: stabilimento di trasformazione; Categoria: 6, prodotti a base di carne (prodotti trasformati e farciture a base di carni);

- Impianto: stabilimento di trasformazione; Categoria: 8, prodotti della pesca (prodotti trasformati e farciture a base di carni di pesce);

Il Sig. Richetti Giuseppe Antonio, C.F. RCHGPP61P18H168S, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio - eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

4. di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
5. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A.S.L. di Teramo che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
6. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
8. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.

RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE.
OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE.

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n.
DL26/58/U2:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa sociale a r.l. "LA COLMENA S.C.R.L.", con sede nel Comune di Pescara. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI - Sezione "A".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della cooperativa sociale in oggetto, alla sezione "A" dell'Albo regionale;
2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "**Società Cooperativa sociale a r.l. " LA COLMENA S.C.R.L.", con sede nel Comune di Pescara, alla Sezione "A" dell'Albo regionale;**
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, infine, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Pescara, 19.05.2010

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Rita Pecoraro Rossi

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE.
OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE.

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n.
DL26/59/U2:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "HORIZON SOLUTIONS - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS", con sede nel Comune di Vasto (CH). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI - Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della cooperativa sociale in oggetto, alla sezione "B" dell'Albo regionale;
2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "**HORIZON SOLUTIONS - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS", con sede nel Comune di Vasto (CH), alla Sezione "B" dell'Albo regionale;**
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

4. disporre, infine, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Pescara, 19.05.2010

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Rita Pecoraro Rossi

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE.
OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE.*

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n. DL26/61/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "I DODICI Società cooperativa sociale", con sede nel Comune di Alba Adriatica (TE). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI - Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della cooperativa sociale in oggetto, alla sezione "B" dell'Albo regionale;
2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "**I DODICI Società coo-**

perativa sociale", con sede nel Comune di Alba Adriatica (TE), alla Sezione "B" dell'Albo regionale;

3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, infine, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Pescara, 25.05.2010

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Rita Pecoraro Rossi

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 27.05.2010, n. DB8/40:

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2010

Pagina 1 di 2

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Alto	27/05/2010	Organo	DB8	Descrizione	Esecutività Esecutiva			
										IN AUMENTO	COMPETENZA	IN DIMINUZIONE	CASSA
S	05.02.002	12344	6	DR.03.00					INTERVENTI PER LE CALAMITÀ: FRANA DISCARICA COMUNE DI TERAMO E PRECIPITAZIONI NEVOSE GENNAIO 2005 - MEZZI STATALI - O.P.C.M. N. 3534/06 -	1.217.903,82			1.217.903,82
S	02.02.009	12357	1	DA.11.00					INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	4.700.000,00			4.700.000,00
S	02.02.009	12357	2	DA.11.00					INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 35/2005	5.000.598,82			5.000.598,82
S	02.02.009	12357	3	DA.11.00					INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERA CIPE 03/2006	12.500.000,00			12.500.000,00
S	02.01.006	101422	1	DH.00.00					SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STATISTICI ANNUALI IN AGRICOLTURA D. L.VO N.6.9.1989, N.322.	10.370,00			10.370,00
S	07.02.014	102398	1	DH.00.00					FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERREGIONALI IN AGRICOLTURA - FONDI M.I.P.A.F. - L. 23.12.1999, N.499 ANNUALITÀ 2000-2001-2002.	128.561,82			128.561,82
S	05.02.003	162334	1	DA.00.00					INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE TUTELA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE - DPCM	2.127.984,09			2.127.984,09
S	05.02.005	272348	1	DC.14.00					INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - OPERE MARITTIME IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO - D.P.C.M. 22.12.2000	579.385,00			579.385,00
S	08.01.017	281420	1	DA.13.00					FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN TEMA DI ENERGIA DELEGATE ALLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 112/98 - L.R. 16.9.1998, N. 80.	33.075,00			33.075,00
S	05.01.016	281440	1	DA.13.00					SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 367/2003	33.075,00			33.075,00
									E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI E PER IL FUNZIONAMENTO ARAN ART. 64 L.R.F. 6/2005 -				





Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2010

Pagina 2 di 2

N° Atto	40	Data Atto	27/05/2010	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Type	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	05.02.010	292210	1	DR.04.00	L.R. 9.8.2006, N. 27 - FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE - L.R. 16.6.2006, N. 17 -	185.609,59		185.609,59	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	26.516.563,14		26.516.563,14	
TOTALI SPESA						26.516.563,14		26.516.563,14	
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	



PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Lavori di sistemazione altimetrica della strada Pianapuccia-Colli-Abbateggio - 1° Stralcio. - Estratto determinazione n. 942 del 06.04.2010.

ESTRATTO ATTO DI DETERMINAZIONE N. 942 DEL 06.04.2010

La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n. 942 del 06.04.2010 a firma del Dirigente del Settore V – Opere Pubbliche, ha riapprovato il piano particellare di esproprio e rideterminato l'indennità provvisoria di espropriazione relativamente alle aree occupate e resesi necessarie per la esecuzione dei lavori di sistemazione plano-altimetrica della strada Pianapuccia-Colli-Abbateggio - 1° Stralcio.

...OMISSIS...

n° d'ord.	Ditte catastali					SUP. DA ESPROPR.		Val. Agr. (€/mq)	Val. Edif. (€/mq)	TOTALE DI PARTITA (€)
		Fg.	p.lla orig.	p.lla def.	sup.	fuori centri edific.	entro centri edific.	(art. 40 D.P.R. 327/01)	(art.37 D.P.R. 327/01)	
1	PAGLIARELLA Luciano nato il 24.06.1963	10	175	907	622	622		0,09		55,98
2	COMUNE DI SCAFA	10	203	908	4	4		0,09		0,36
	MASTRODICASA Palma nata il 12.08.1913	10	177	904	470	470		0,09		42,30
	SAMMACICCIO Domenico nato il 21.12.1934									
	SAMMACICCIO Ernestina nata il 16.01.1940									
	SAMMACICCIO Maria nata il 01.03.1936									
	SAMMACICCIO Nicola nato il 25.11.1937									
3	CECCOMANCINI Liberato ; Donato nato il 12.05.1943	10	160	897	320	201	119	0,09	14,50	1.743,59
4	DI FABIO Giuseppina nata il 15.03.1937	10	731	899	178	112	66	0,09	14,50	967,08
	PAGLIARELLA Luciano nato il 24.06.1963 PAGLIARELLA Silvino nato il 08.06.1928									
5	PAGLIARELLA Luciano nato il 24.06.1963	10	176	902	6	1	5	0,09	14,50	72,59
	PAGLIARELLA Nicola nato il 24.01.1925									
	PAGLIARELLA Silvino nato il 08.06.1928									
6	COMUNE DI S. VALENTINO IN A.C.	12	70	770	3023	3023		1,46		4.413,58
6 bis	PENTO Aldo nato il 15/05/1939	12	70	770	3023	3023		1,46		4.413,58
TOTALE										€ 11.709,06
Somme a disposizione per maggiorazioni, indennità di occupazione e varie										€ 9.631,31
TOTALE GENERALE										€ 21.340,37

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 942 del 06.04.2010, esistente presso questo Ente.

Pescara, li 05.05.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
OPERE PUBBLICHE
Ing. Paolo D'Incecco

COMUNE DI CASALINCONTRADA (CH)

INTEGRAZIONE ALLO STATUTO COMUNALE DI CASALINCONTRADA (CH) (approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2010).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) Di integrare come appresso lo Statuto Comunale.

Dopo l'art. 14 viene inserito l'**art. 14 bis** che testualmente recita:

“Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

“In conformità alle previsioni degli artt. 63, comma 1, e 67 del Decreto Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, il Consigliere Comunale, il Presidente del Consiglio e l'Assessore possono essere nominati o designati quali esponenti, rappresentanti, presidenti o consiglieri di amministrazione di Enti, Società di capitale pubblico o misto, Consorzi, Istituzioni, Aziende, Fondazioni e Società, comunque partecipate dall'Amministrazione Comunale, a condizione che in essi la partecipazione del comune sia inferiore al 20 per cento e a condizione che nel caso in cui essi ricevano dal comune, in via conti-

nuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, la parte facoltativa non superi nell'anno il dieci per cento del totale delle Entrate dell'Ente.

Si fanno altresì salvi i diritti di rappresentanza delle minoranze nel rispetto del principio di proporzionalità .”

VISTO PER L'AUTENTICITA' DELLO STRALCIO DALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 20.04.2010.

Casalincontrada, 25 maggio 2010

IL SINDACO
Avv. Concetta Di Luzio

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (PE)

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO E VESTEIA – Variante al P.R.G. Art. 19 DPR 327/2001.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 19 del DPR 327/2001;

Vista la L.R. 11/1999 e s.m.i.-

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 13/07/2009, esecutiva nei modi di Legge, ai sensi del comma 4° dell'art. 19 del DPR 327/2001 ha disposto l'efficacia della deliberazione consiliare n. 28 del 25/11/2008 di approvazione del progetto in oggetto, ai fini dell'adozione di Variante Urbanistica.

Civitella Casanova, li 08/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Macrini

COMUNE DI GIULIANO TEATINO (CH)

MODIFICA STATUTO COMUNALE.

Il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18 settembre 2002 è integrato dal seguente articolo:

Art. 42-bis Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il Comune visti gli articoli 1,2,3,5,43,114,118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant'altro riconoscerà il Consiglio Comunale, di preminente interesse generale.

Riconosce il diritto umano dell'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

Conferma il principio che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà, nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute le proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.

Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fine di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli articoli 31 e 114 del D.Lgs.n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.

F.to IL VICESINDACO

COMUNE DI PALMOLI (CH)

Via Veneto n. 4
66050 Palmoli (Chieti)

Avviso verifica di assoggettabilità.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMMETTERE NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NAZIONALE DENOMINATO "PALMOLI 2"

PROPONENTE

COMUNE DI PALMOLI

Via Veneto n. 4

66050 Palmoli (Chieti)

tel. 0873/955121 fax. 0873/955468 e-mail: comunedipalmoli@libero.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Punto 2, Lett. C, All. IV, D.Lgs. 4/2008

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Palmoli (Chieti), distinto in catasto terreni al foglio n. 32, particelle n. 76-80.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Impianto fotovoltaico, di potenza nominale pari a circa 995 kWp, in grado di produrre energia elettrica mediante l'irraggiamento solare da realizzarsi nel Comune di Palmoli (Chieti), occupando un'area complessiva pari a circa 3,2 ettari. L'energia prodotta verrà immessa direttamente nella rete elettrica nazionale mediante un contratto di vendita integrale. Il progetto deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto

ambientale pur avendo una potenza nominale inferiore ad 1 MW, ai sensi del punto 5.2 delle linee guida regionali emanate il 22.03.2010 con D.G.R. 244/2010 (verifica effetto cumulo).

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

COMUNE DI PALMOLI

Via Veneto n. 4
66050 Palmoli (Chieti)

Firma e timbro

COMUNE DI PRETORO (CH)

Approvazione “Piano Casa” del Comune di Pretoro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la L.R. n. 16 del 19.08.2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio” – promulgata dalla Regione Abruzzo per promuovere il rilascio dell’attività edilizia e favorire l’utilizzo di tecniche sostenibili e di fonti di energia rinnovabile, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 45 del 28.02.2009,

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2010, esecutiva nei modi di legge, è stata approvato, con limitazio-

ni e precisazioni, il Disciplinare attuativo per “Il Piano Casa” di questo Comune in attuazione della L.R. n. 16 del 19.08.2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO **Geom. Camillino D’Angelo**

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO (AQ)

Via Duca degli Abruzzi n. 1
Tel. 0862.9191 Fax 0862.918107

Variante al PRG e VAS.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 20.05.10 con la quale è stato adottata la variante al PRG Comunale;

RENDE NOTO

Che presso la segreteria Comunale sono depositati in libera visione al pubblico, durante le ore di ufficio, gli atti relativi alla Variante adottata con l’anzidetto atto deliberativo;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. 18 del 12.04.83 nel testo in vigore, il deposito degli elaborati relativi alla variante al Piano Regolatore generale, avrà la durata di **45 giorni consecutivi**, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*;

eventuali osservazioni e/o opposizioni, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*;

INOLTRE RENDE NOTO CHE

- con la richiamata deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 20.05.10, sono sta-

te adottate la PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE E LA SINTESI NON TECNICA relative alla procedura VAS della Variante al PRG;

- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 del 16.01.2008 la Proposta di Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica sono depositate presso la segreteria del Comune di Rocca di Cambio sita in Via degli Abruzzi 1, presso gli Uffici della Task force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo in L'Aquila – Via L.Da Vinci 6 e del settore Ambientale della Provincia di L'Aquila in L'Aquila via Campo di Pile, traversa Via Saragat, - fino al 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*;
- tale documentazione è pubblicata anche sul sito ufficiale del Comune di Rocca di Cambio www.comune.roccadicambio.aq.it
- eventuali osservazioni e/o opposizioni, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul *BURA*.
- I termini per la presentazione delle osservazioni sono perentori. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tali termini, sono irricevibili.
- Sulle osservazioni e/o opposizioni, questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito provvedimento deliberativo

Rocca di Cambio li 20.05.2010

IL RESP. DEL SERVIZIO
Arch. Santino Spaziani

COMUNE DI SPOLTORE (PE)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSA-

RIO AD ACTA del 26.04.2010 OGGETTO: Piano di Recupero di iniziativa privata riguardante la particella individuata al Fg. 15 n. 561 di 12.235,00 mq di proprietà Di Gregorio, Di Gregorio, Di Gregorio, Fattibene in Località Villa Raspa di Spoltore. ADOZIONE.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventisei** del mese di **aprile**, il sottoscritto dott. Ing. Luigi Cerasoli nominato Commissario ad Acta, per l'approvazione del Piano di Recupero emarginato, con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 38 del 09.11.2009, assunti i poteri del Consiglio Comunale, a norma delle disposizioni vigenti in materia,

PREMESSO:

- che il P.R.G. di Spoltore, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107/94 pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 31 dell'8.9.1994 conteneva una previsione zona "B" residenziale in Frazione di Villa Raspa, la cui attuazione veniva rinviata ad un Piano di Recupero di iniziativa pubblica, esteso all'intera zona omogenea, così come individuata nelle tavole dello stesso P.R.G. nonché di iniziativa privata, in base all'art. 18.3 delle N.T.A. del P.R.G., che recita: "*Trascorsi inutilmente due anni dall'approvazione del P.R.G. saranno consentiti P.d.R. di iniziativa privata di mq 10.000 tra la SS. 602 ed il Fiume Pescara e di mq 5.000 nelle altre aree.*";
- che la previsione di zona è stata confermata dalla variante al P.R.G. del 2001;
- che con istanza protocollata al n. 12554 il 23.05.2008 i signori Di Gregorio Vittoriano, Di Gregorio Maria Pia, Di Gregorio Donatella, Fattibene Liliana, hanno chiesto l'approvazione del Piano di Recupero ubicato in frazione Villa Raspa su terreni di loro proprietà trasmettendo i seguenti elaborati:
 - Tavola A: relazione tecnica

- Tavola B: Stralcio delle visure catastali
 - Tavola C: Computo metrico delle opere di urbanizzazione
 - Tavola D: Norme tecniche specifiche di attuazione
 - Tavola E: Planivolumetrico
 - Tavola 01: inquadramento urbanistico
 - Tavola 02: Zonizzazione
 - Tavola 03: Reti tecnologiche di progetto
 - Tavola 04: Sagoma di ingombro e distanza dai confini
 - Tavola 05: Tipologia edilizia e dati di progetto – piante
 - Tavola 06: Tipologia edilizia e dati di progetto – Prospetti e sezioni
- che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione edilizia che ha espresso parere favorevole nel verbale 21/2009 della seduta del 23.06.2009 alle seguenti condizioni:
- che venga previsto e realizzato un collegamento pedonale di larghezza non inferiore a m 3,00 tra la ex ss602 ed il verde pubblico in corrispondenza del fiume Pescara. Tale collegamento potrà essere di proprietà privata ad uso pubblico e dovrà essere dotato di pavimentazione ed illuminazioni idonee nel rispetto della legge sulle barriere architettoniche.

Considerato che il Piano di Recupero è stato redatto in conformità allo strumento urbanistico generale vigente ed alla variante Tecnica adottata.

Visto il parere favorevole reso nel merito dalla Commissione edilizia Comunale.

Visti gli articoli 19, 20, 23, 27 e 29 della L.U.R. n. 18/83 come modificata ed integrata dalla L.R. 70/95.

Visto che:

- l'area interessata dal Piano di Recupero non ricade in ambito di consolidamento di cui alla L. 2 febbraio 1974 n. 64 e peraltro è già prevista nella variante al P.R.G. del 2001, nel cui merito si è espressa favorevolmente la Direzione Regionale del Territorio (ex Genio Civile) con nota 9635 del 15.07.1997
- l'area interessata dal piano di recupero pur ricadendo in parte tra quelle a rischio individuate dal piano stralcio di difesa dalla alluvioni (legge 183 del 10.05.1989) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 94/5 del 29.01.2008, non prevede interventi incompatibili con le norme tecniche di attuazione del medesimo piano
- l'area interessata dal piano di recupero non ricade tra quelle a rischio individuate dal Piano Stralcio "Fenomeni gravitativi e processi erosivi" (legge 183 del 10.05.1989) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 94/7 del 29.01.2008

Vista la Determina di non assoggettabilità a VAS dello scrivente Commissario del 26.04.2010.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in sostituzione del Consiglio Comunale.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la narrativa forma integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di adottare il Piano di Recupero di iniziativa privata ubicato in frazione Villa Raspa presentato dai signori Di Gregorio Vittoriano, Di Gregorio Maria Pia, Di Gregorio Donatella, Fattibene Liliana, in qualità di proprietari composto dai seguenti elaborati che, seppur materialmente non allegati, fanno parte integrante della presente deliberazione:
 - Tavola A: relazione tecnica
 - Tavola B: Stralcio delle visure catastali

- Tavola C: Computo metrico delle opere di urbanizzazione
 - Tavola D: Norme tecniche specifiche di attuazione
 - Tavola E: Planivolumetrico
 - Tavola 01: inquadramento urbanistico
 - Tavola 02: Zonizzazione
 - Tavola 03: Reti tecnologiche di progetto
 - Tavola 04: Sagoma di ingombro e distanza dai confini
 - Tavola 05: Tipologia edilizia e dati di progetto – piante
 - Tavola 06: Tipologia edilizia e dati di progetto – Prospetti e sezioni
- 3) Di adeguare il piano e la normativa di attuazione alle seguenti prescrizioni:
- a. che venga previsto e realizzato un collegamento pedonale di larghezza non inferiore a m 3,00 tra la ex ss602 ed il verde pubblico in corrispondenza del fiume Pescara. Tale collegamento potrà essere di proprietà privata ad uso pubblico e dovrà essere dotato di pavimentazione ed illuminazioni idonee nel rispetto della legge sulle barriere architettoniche.
 - b. *che l'area in adiacenza al Fiume, per una fascia di almeno m 10,00, sia destinata a verde pubblico di cessione;*
 - c. *che l'articolo 3 dello schema di convenzione sia corretto eliminando il punto b ove si prevede la possibilità di scomputo dell'importo delle opere di urbanizzazione realizzate dal privato dall'ammontare degli oneri derivanti dalle urbanizzazioni secondarie e dal costo di costruzione.*
- 4) Di disporre l'affissione del presente atto all'Albo Pretorio comunale e di trasmetterne copia all'Ufficio regionale del B.U.R.A. con richiesta della sua pubblicazione.

Dalla sede municipale li 26.04.2010

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Ing. Luigi Cerasoli

CONSORZIO BONIFICA CENTRO
Via Gizio 36 – Tel. 0871/58821 – 66100 Chieti

AUTORITÀ ESPROPRIANTE

LAVORI: Progetto per il miglioramento e completamento delle opere della concessione “Prog. B/0719 convenzione ex Agensud 174/88” a seguito di fallimento dell’Impresa mediante impiego somme residue.

Prot. N. 3916 li, 24.05.2010

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO N. 1

per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l’asservimento dei beni immobili ubicati nel Comune di **Rosciano** occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri

PRESO ATTO che l’Impresa Colanzi srl con sede in Casoli (CH) Via Arcigno n. 73 è stata incaricata dell’espletamento delle procedure espropriative giusta i poteri conferiti dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto in data 16/06/2009 rep. 149;

VISTO che le ditte indicate nell’allegato A della presente Ordinanza hanno accettato nei termini di legge la somma offerta;

ACCERTATA la regolarità della documentazione di rito esibita dal concordatario, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l’assenza di diritti di terzi;

ORDINA

il pagamento diretto delle somme in favore delle ditte, per il tramite dell'Impresa incaricata, come indicato in allegato A della presente Ordinanza, a titolo di indennità per l'asservimento degli immobili occorrenti per i lavori in epigrafe.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 DPR 327/2001 la presente Ordinanza sarà pubblicata sul *B.U.R.A.* e sarà esecutiva a tutti gli effetti di

legge decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge.

IL DIRIG. DELL'UFF. ESPROPRI
Ing. Tommaso Valerio

Segue allegato

ALLEGATO A**Pagamenti in unica soluzione**

*****01(RP/4R) DITTA:** FAIETA Fabrizio (Pianella 02 SET 1965 – FTA FRZ 65P02 G555G), FAIETA Roberto (Pianella 19 GIU 1967 – FTA RRT T67H19 G555T); **Superfici da asservire:** Foglio 4 P.IIa 486 per mq 15; **Indennità:** € 19,35

*****02(RP/5R) DITTA:** DI GIROLAMO Domenico (Alanno 21 AGO 1938 – DGR DNC 38M21 A120G); **Superfici da asservire:** Foglio 4 P.IIa 89 per mq 20; **Indennità:** € 25,80

*****03(RP/6R) DITTA:** CIOVACCO Domenico (Carpineto della Nora 14 AGO 1932 – CVC DNC 32M14 B827C), ROSINI Marianna (Carpineto della Nora 30 MAR 1935 – RSN MNN 35C70 B827Z); **Superfici da asservire:** Foglio 4 P.IIa 90 per mq 20; **Indennità:** € 25,80

*****04(RP/10R) DITTA:** CONTI Assunta (Chieti 31 MAR 1962 – CNT SNT 62C71 C632N); **Superfici da asservire:** Foglio 4 P.IIa 534 per mq 65, Foglio 4 P.IIa 315 per mq 35; **Indennità:** € 62,00

*****05(RP/12R) DITTA:** D'ALESSIO Aurelia (Catignano 17 LUG 1934 – DLS RLA 34L57 C354H); **Superfici da asservire:** Foglio 4 P.IIa 381 per mq 5, Foglio 4 P.IIa 461 per mq 20; **Indennità:** € 12,25

*****06(RP/34R) DITTA:** MIGLIORATI Alberto (Pescara 24 APR 1951 – MGL LRT 51D24 G482W); **Superfici da asservire:** Foglio 4 P.IIa 143 per mq 55; **Indennità:** € 64,35

*****07(RP/39R) DITTA:** D'ATTANASIO Carlo (Chieti 02 MAG 1955 – DTT CRL 55E02 C632O), D'ATTANASIO Marylin (Canada 11 OTT 1953 – DTT MYL 53R51 Z401U);

Superfici da asservire: Foglio 4 P.IIa 137 per mq 50;

Indennità: € 16,50

*****08(RP/42R) DITTA:** GRANDE Amelia (Rosciano 13 MAG 1947 – GRN MLA 47E53 H562G); **Superfici da asservire:**

Foglio 2 P.IIa 40 per mq 35; **Indennità:** € 17,15

*****09(RP/43R) DITTA:** COSTA Daniele (Pescara 12 SET 1976 – CST DNL 76P12 G482B), COSTA Davide (Pescara 09 GEN 1974 – CST DVD 74A09 G482U), COSTA Debora (Pescara 31 GEN 1975 – CST DBR 75A71 G482L), DE AMICIS Marisa (Vicoli 16 APR 1955 – DMC MRS 55D56 L846A); **Superfici da asservire:** Foglio 2 P.IIa 41 per mq 20;

Indennità: € 9,80

*****10(RP/45R) DITTA:** DE MICHELI Renata (Rosciano 11 NOV 1949 – DMC RNT 49S51 H562Q), GIONI Vanta (Rosciano 18 MAR 1922 – GNI VNT 22C58 H562S);

Superfici da asservire: Foglio 2 P.IIa 44 per mq 20;

Indennità: € 9,80

*****11(RP/60R) DITTA:** D'AMICO Giovanni (Rosciano 03 MAR 1944 – DMC GNN 44C03 H562P), D'AMICO Giuseppe (Pianella 19 APR 1932 – DMC GPP 32D19 G555T), D'AMICO Gabriele (Pianella 14 MAG 1934 – DMC GRL 34E14 G555M); **Superfici da asservire:** Foglio 2 P.IIa 247 per mq 75; **Indennità:** € 96,75

*****12(RP/61R) DITTA:** GIONI Vanta (Rosciano 18 MAR 1922 – GNI VNT 22C58 H562S); **Superfici da asservire:**

Foglio 2 P.IIa 149 per mq 20, Foglio 2 P.IIa 151 per mq 20;

Indennità: € 27,20

*****13(RP/64R) DITTA:** DE MICHELI Renata (Rosciano 11 NOV 1949 – DMC RNT 49S51 H562Q), GIONI Vanta (Rosciano 18 MAR 1922 – GNI VNT 22C58 H562S);

Superfici da asservire: Foglio 2 P.IIa 155 per mq 80;

Indennità: € 26,40

*****14(RP/74R) DITTA:** D'ALOISIO Melanina (Pescara 14 FEB 1972 – DLS MNN 72B54 G482G), MORETTI Ezio

(Carpineto della Nora 23 MAG 1964 – MRR ZEI 64E23 B827F); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 12 per mq 25. Foglio 3 P.IIa 13 per mq 40; **Indennità:** € 27,85

***15(RP/75R) **DITTA:** D'ALOISIO Giovanni (Nocciano 27 OTT 1935 – DLS GNN 35R27 F908X); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 14 per mq 20; **Indennità:** € 25,80

***16(RP/76R) **DITTA:** MORETTI Carlo Pino (Carpineto della Nora 29 SET 1959 – MRR CLP 59P20 B827B), SILVESTRI Anna Domenica (Carpineto della Nora 13 MAG 1962 – SLV NDM 62E53 B827M); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 746 per mq 40, Foglio 3 P.IIa 750 per mq 40; **Indennità:** € 26,40

***17(RP/78R) **DITTA:** PALMUCCI Alba (Pescara 22 AGO 1958 – PLM LBA 58M62 G482R); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 729 per mq 60, Foglio 3 P.IIa 731 per mq 55; **Indennità:** € 37,95

***18(RP/79R) **DITTA:** MILI Sofia (Rosciano 06 SET 1926 – MLI SFO 26P46 H562B), MILI Vanda Anna (Rosciano 26 LUG 1922 – MLI VDN 22L66 H562W); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 21 per mq 70; **Indennità:** € 34,30

***19(RP/80R) **DITTA:** ROSSI Francesco (Carpineto della Nora 13 MAG 1948 – RSS FNC 48E13 B827I); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 441 per mq 40; **Indennità:** € 46,80

***20(RP/81R) **DITTA:** GRANDE Remo (Rosciano 16 GEN 1944 – GRN RME 44A16 H562W); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 22 per mq 40; **Indennità:** € 19,60

***21(RP/82R) **DITTA:** BUCCELLA Maria Concetta (Rosciano 08 DIC 1957 – BCC MNC 57T48 H562V); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 24 per mq 80; **Indennità:** € 93,60

***22(RP/85R) **DITTA:** CAMILLI Luigi (Carpineto della Nora 03 MAG 1947 – CML LGU 47E03 B827I); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 476 per mq 15; **Indennità:** € 4,95

***23(RP/86R) **DITTA:** CAMILLI Luigi (Carpineto della Nora 03 MAG 1947 – CML LGU 47E03 B827I), CAMILLI Francesco (Carpineto della Nora 16 GIU 1945 – CML FNC 45H16 B827E); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 27 per mq 10; **Indennità:** € 12,90

***24(RP/87R) **DITTA:** CAMILLI Francesco (Carpineto della Nora 16 GIU 1945 – CML FNC 45H16 B827E); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 477 per mq 15, Foglio 3 P.IIa 697 per mq 20; **Indennità:** € 14,75

***25(RP/89R) **DITTA:** PIETRANGELO Ernesto (Cepagatti 13 MAG 1934 – PTR RST 34E13 C474D); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 373 per mq 20, Foglio 3 P.IIa 374 per mq 20, Foglio 3 P.IIa 375 per mq 35, Foglio 3 P.IIa 30 per mq 90; **Indennità:** € 144,95

***26(RP/90R) **DITTA:** DURANTE srl (Cepagatti – 01437290685); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 32 per mq 40; **Indennità:** € 51,60

***27(RP/92R) **DITTA:** D'AMICO Giuseppe (Pianella 19 APR 1932 – DMC GPP 32D19 G555T), D'AMICO Marco (Rosciano 21 AGO 1969 – DMC MRC 69M21 H562R), D'AMICO Maria (Pescara 14 MAG 1965 – DMC MRA 65E54 G482L), D'AMICO Marta (Rosciano 21 DIC 1970 – DMC MRT 70T55 H562N), D'AMICO Nicola (Rosciano 24 SET 1966 – DMC NCL 66P24 H562P); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 36 per mq 20; **Indennità:** € 9,80

***28(RP/93R) **DITTA:** VOLPONI Maurizio (Ancona 07 MAR 1954 – VLP MRZ 54C07 A271Q); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 37 per mq 20; **Indennità:** € 9,80

***29(RP/95R) **DITTA:** GRANDE Alessandro (Pescara 26 LUG 1974 – GRN LSN 74L26 G482C), GRANDE Massimo (Pescara 13 MAR 1977 – GRN MSM 77C13 G482X), SANTOLI Anna Maria (Bolognano 15 AGO 1950 – SNT NMR 50M55 A945S); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 443 per mq 60; **Indennità:** € 29,40

- ***30(RP/98R) DITTA:** DE MICHELI Maria (Rosciano 16 LUG 1972 – DMC MRA 62L56 H562M); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 46 per mq 50; **Indennità:** € 24,50
- ***31(RP/99R) DITTA:** F.LLI D'AMICO SNC di D'AMICO Gabriella & C. – amministratore: D'AMICO Gabriele (Pianella 14 MAG 1934 – DMC MHL 34E14 G555B); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 47 per mq 45; **Indennità:** € 14,85
- ***32(RP/100R) DITTA:** DI MARTINO Ermanno (Rosciano 18 GEN 1944 – DMR RNN 44A18 H562M), DI MARTINO Vitale (Rosciano 18 FEB 1942 – DMR VTL 42B18 H562F); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 48 per mq 30; **Indennità:** € 14,70
- ***33(RP/102R) DITTA:** DI SILVESTRO Remo (Cepagatti 23 MAG 1933 – DSL RME 33E23 C474T), FLORIO Livia (Vicoli 15 APR 1938 – FLR LVI 38D55 L846U); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 472 per mq 40, Foglio 3 P.IIa 56 per mq 10; **Indennità:** € 54,90
- ***34(RP/103R) DITTA:** D'ADDARIO Ezio Nicola (Rosciano 14 DIC 1950 – DDD ZCL 50T14 H562W), TRABUCCO Laura (Civitaquana 26 SET 1928 – TRB LRA 28P66 C771J); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 57 per mq 15; **Indennità:** € 4,95
- ***35(RP/105R) DITTA:** D'AMICO Manuela (Pescara 16 LUG 1972 – DMC MNL 72L56 G482I), D'AMICO Giovanni (Rosciano 03 MAR 1944 – DMC GNN 44C03 H562P); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 467 per mq 40; **Indennità:** € 51,60
- ***36(RP/106R) DITTA:** D'AMICO Silvio (Rosciano 11 LUG 1963 – DMC SLV 63L11 H562R); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 520 per mq 40; **Indennità:** € 51,60
- ***37(RP/108R) DITTA:** DE MICHELI Giuseppe (Pescara 05 AGO 1969 – DMC GPP 69M05 G482B); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 64 per mq 40; **Indennità:** € 13,20

*****38(RP/109R) DITTA:** D'AMICO Gabriele (Pianella 14 MAG 1934 – DMC GRL 34E14 G555M); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 627 per mq 40, Foglio 3 P.IIa 628 per mq 150; **Indennità:** € 321,30

*****39(RP/110R) DITTA:** PETROCCO Gabriele Adriano (Belgio 11 OTT 1960 – PTR GRL 60R11 Z103H), VELTRI Patrizia (Susa 26 FEB 1967 – VLT PRZ 67B66 L013Q); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 499 per mq 25, Foglio 3 P.IIa 498 per mq 25; **Indennità:** € 46,50

*****40(RP/189R) DITTA:** D'ANTONIO Luigi (Nocciano 28 APR 1923 – DNT LGU 23D28 F908F); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 412 per mq 15; **Indennità:** € 19,35

*****41(RP/190R) DITTA:** D'ANTONIO Vilma (Rosciano 10 DIC 1958 – DNT VLM 58T50 H562N), BUCCELLA Irma (Rosciano 21 GEN 1929 – BCC RMI 29A61 H562Y); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 691 per mq 30; **Indennità:** € 20,70

*****42(RP/193R) DITTA:** VOLPONI Maurizio (Ancona 07 MAR 1954 – VLP MRZ 54C07 A271Q); **Superfici da asservire:** Foglio 3 P.IIa 702 per mq 21, Foglio 3 P.IIa 704 per mq 26; **Indennità:** € 211,50

CONSORZIO BONIFICA CENTRO
Via Gizio 36 – Tel. 0871/58821 – 66100 Chieti

AUTORITÀ ESPROPRIANTE

LAVORI: Progetto per il miglioramento e completamento delle opere della concessione “Prog. B/0719 convenzione ex Agensud 174/88” a seguito di fallimento dell’Impresa mediante impiego somme residue.

Prot. N. 3917 li, 24.05.2010

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO N. 2

per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l’asservimento dei beni immobili ubicati nel Comune di **Cepagatti** occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri

PRESO ATTO che l’Impresa Colanzi srl con sede in Casoli (CH) Via Arcigno n. 73 è stata incaricata dell’espletamento delle procedure espropriative giusta i poteri conferiti dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto in data 16/06/2009 rep. 149;

VISTO che le ditte indicate nell’allegato A della presente Ordinanza hanno accettato nei termini di legge la somma offerta;

ACCERTATA la regolarità della documentazione di rito esibita dal concordatario, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l’assenza di diritti di terzi;

ORDINA

il pagamento diretto delle somme in favore delle ditte, per il tramite dell’Impresa incaricata, come indicato in allegato A della presente Ordinanza, a titolo di indennità per l’asservimento degli immobili occorrenti per i lavori in epigrafe.

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 DPR 327/2001 la presente Ordinanza sarà pubblicata sul *B.U.R.A.* e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge.

**IL DIRIG. DELL’UFF. ESPROPRI
Ing. Tommaso Valerio**

Segue allegato

**Pagamenti in unica soluzione**

*****01(RP/20C) DITTA:** COTELLESE Maria Donata (Cepagatti 25 GEN 1938 – CTL MDN 38A65 C474S), DAMIANO Riccardo (Spoltore 18 MAG 1942 – DMN RCR 42E18 I922Y); **Superfici da asservire:** Foglio 17 P.IIa 27 per mq 140; **Indennità:** € 141,40

*****02(RP/22C) DITTA:** COTELLESE Maria Donata (Cepagatti 25 GEN 1938 – CTL MDN 38A65 C474S), DAMIANO Riccardo (Spoltore 18 MAG 1942 – DMN RCR 42E18 I922Y); **Superfici da asservire:** Foglio 17 P.IIa 28 per mq 80; **Indennità:** € 80,80

*****03(RP/23C) DITTA:** RAPATTONI Vincenzina (Cepagatti 08 AGO 1959 – RPT VCN 59M48 C474K); **Superfici da asservire:** Foglio 17 P.IIa 29 per mq 80; **Indennità:** € 80,80

*****04(RP/30C) DITTA:** SIDONIO Rocchino (Australia 11 GEN 1965 – SDN RCH 65A11 Z700Z); **Superfici da asservire:** Foglio 17 P.IIa 189 per mq 90; **Indennità:** € 90,90

**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL
SANGRO (CH)**

**DETERMINAZIONE N. 1 DEL
19/05/2010 Cod. - Oggetto: Agglomerato
Industriale di Atessa-Paglieta (Comune di
Paglieta). Progetto di aggiornamento e ra-
zionalizzazione del Piano Urbanistico –
P.R.T. – Programma di attuazione del Con-
sorzio – completamento opere pubbliche e di
pubblica utilità nella zona commerciale –
deliberazione C.d.A. n. 85 del 30/04/2008 e
deliberazione C.R. n. 112 del 25/11/2009.
PAGAMENTO DIRETTO INDENNITA'
DEFINITIVA ex Art. 20 e Art. 26 D.P.R. n.
327/2001.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Omissis,

DATO ATTO che con la deliberazione C.d.A. n. 85 del 30/04/2008 è stato inserito, nel programma di attuazione del Consorzio, il completamento delle opere pubbliche e di pubblica utilità, previste dal P.R.T. e Progetto di aggiornamento e razionalizzazione del Piano urbanistico del Consorzio, nella zona commerciale dell'agglomerato industriale di Atessa-Paglieta;

DATO ATTO che con la deliberazione del C.R. del Consorzio n. 112 in data 25/11/2009 è stato aggiornato il predetto programma di attuazione del Consorzio;

Omissis....

DETERMINA

1) L'indennità definitiva di espropriazione degli immobili interessati dalle opere di completamento in oggetto, per le Ditte concordatarie/accettanti, è quella stabilita nella misura indicata nel presente provvedimento, come di seguito riportato.

2) Il pagamento diretto, a favore delle Ditte concordatarie/accettanti, come di seguito riportato, entro il termine di legge, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 comma 8° e dell'Art. 26 comma 1° e 2° del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., per la liquidazione delle somme accettate a titolo di indennità definitiva di espropriazione, aggiuntiva ed interessi, rimborso spese e canoni, degli immobili interessati dalle opere di completamento in oggetto, come sotto individuati:

- CINALLI Luzio, nato a Atessa il 14/01/1931 (cf = CNL LZU 31A14 A485V) e residente in 66041 Atessa (Ch) alla contrada Saletti n. 136, proprietario per 1/1 del terreno sito in Comune di Paglieta, di complessivi mq 745, distinto in catasto sul foglio di mappa n. 15 dalla particella 4748 in parte; somma concordata, sottoscritta ed onnicomprensiva di Euro 13.410,00, spettante quale indennità definitiva di espropriazione, al lordo della ritenuta d'acconto;
- DI PASQUALE MARIA, nata a Atessa il 11/12/1938 (cf. DPS MRA 38T51 A485O) e residente a Atessa (Ch) Via saletti n. 136, conduttrice del predetto terreno; somma concordata, sottoscritta e onnicomprensiva di Euro 1.475,10, spettante quale indennità aggiuntiva;
- DI PASQUALE Maria, nata a Atessa il 11/12/1938 (cf = DPS MRA 38T51 A485O) e residente in 66041 Atessa (Ch) alla contrada Saletti n. 136, proprietaria per 1/1 e conduttrice del terreno sito in Comune di Paglieta, di complessivi mq 1035, distinto in catasto sul foglio di mappa n. 15 dalla particella 4745 e 543; somma concordata, sottoscritta ed onnicomprensiva di Euro 20.679,30, di cui Euro 18.630,00, al lordo della ritenuta d'acconto, spettante quale indennità di espropriazione definitiva, ed Euro

2.049,30, spettante quale indennità aggiuntiva;

Omissis,

- 4) Il presente provvedimento, da pubblicarsi per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* a spese del Consorzio, sarà esecutivo, a tutti gli effetti di legge, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempre che non siano pervenute al Consorzio osservazioni da parte di terzi, nei modi e termini di legge.

Omissis.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO

F.to Geom. Giustino Di Nella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
U.O. OO.P.U.

Ing. Paolo Spinelli

AL.FE. COSTRUZIONI S.r.L.
via Madonna della Pace n. 18
65020 Rosciano (PE)
P.I. 01834290684

Avviso riguardante la Realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) con potenza di 584,2 kW da immettere nella rete elettrica MT con tensione nominale di 20 kV.

AVVISO AL PUBBLICO

Si avvisa che è stato trasmesso alla PROVINCIA DI PESCARA - via Passolanciano n. 75 - 65124 PESCARA (PE) - il progetto di seguito specificato:

OGGETTO DELL'INTERVENTO

Realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) con potenza di 584,2 kW da immettere nella rete elettrica MT con tensione nominale di 20 kV. I pannelli fotovoltaici costituiranno la

copertura di tettoie per il ricovero di roulotte e veicoli in genere.

PROPONENTE

ditta AL.FE. Costruzioni s.r.l. - via Madonna della Pace n. 18 - 65020 Rosciano (PE) - tel 3388165039, mail: info@alfecostruzioni.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. 20.09.1988 N. 83 e ss.mm.ii. - disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt.

LOCALIZZAZIONE DELL'ELETTRODOTTO

Terreno sito nel Comune di Rosciano (PE), c.da Pescara Secca.

SI RENDE NOTO

Le caratteristiche principali dell'elettrodotto in M.T. da realizzare, utili per le motivazioni di cui alla suddetta L.R. n. 83/1988, sono le seguenti: corrente alternata trifase; frequenza 50Hz; tensione nominale 20kV; cavidotto interrato parte su proprietà private, parte nella strada com.le Pescara Secca e parte in parallelo e in attraversamento della strada prov.le Ponte di Villanova - Stazione ferroviaria di Alanno circa al km. 10+000 per una lunghezza complessiva di mt. 120.

UFFICIO COMPETENTE

Provincia di Pescara - Via Passolanciano n. 75 - 65124 PESCARA (PE)

Dalla data della pubblicazione decorrono i 30 (trenta) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle Leggi vigenti, può presentare all'Ufficio Competente, in forma scritta, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

Rosciano, 27.5.2010

AL.FE. COSTRUZIONI S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO
Roberto D'Alfonso

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 36 4219

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it